

Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Articolo 46 - Decreto Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 3 marzo 2017, n. 1411 recante disposizioni nazionali di attuazione della misura della riconversione e ristrutturazione vigneti.

Disposizioni regionali attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

**Programmazione 2014/2018
Campagna 2017/2018**

maggio 2017

SOMMARIO

1.	Introduzione	pag.	3
2.	Programma nazionale di sostegno	pag.	3
3.	Obiettivi regionali relativi Misura RRV	pag.	4
4.	Riferimenti Normativi	pag.	4
5.	Termini e Definizioni	pag.	6
6.	Indicazioni generali di intervento	pag.	8
7.	Reimpianto per ragioni fitosanitarie	pag.	9
8.	Reimpianto per ristrutturazione vigneti	pag.	9
9.	Attività ammissibili	pag.	16
10.	Sostegno comunitario e rendicontazione	pag.	18
11.	Presentazione delle domande	pag.	22
12.	Istruttoria della domanda	pag.	26
13.	Graduatoria regionale e criteri di priorità	pag.	29
14.	Adempimenti e Controlli	pag.	31
15.	Revoca del sostegno comunitario	pag.	37
16.	Restituzioni e penali	pag.	37
17.	Demarcazione PSR	pag.	38
18.	Clausola compromissoria	pag.	39
	Scheda 1 – Sintesi	pag.	40
	Schede costi	pag.	42 e seg.
	Modelli (A, A1, 1, 2 e B)	pag.	52 e seg.

1. INTRODUZIONE

Le presenti disposizioni regionali di attuazione (DRA) definiscono, a decorrere dalla campagna 2017/2018, le modalità operative per l'accesso alla misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV) di cui all'art. 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013, agli articoli 12 e seguenti del regolamento delegato e agli articoli 7 e seguenti del regolamento di esecuzione.

L'applicazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti ha consentito un rapido e profondo rinnovamento del settore, attraverso la modernizzazione dei vigneti, nell'ottica della salvaguardia ambientale delle regioni vitivinicole e nel rispetto delle politiche di qualità.

Il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ha ulteriormente modificato la struttura della Organizzazione di Mercato (OCM) del settore vitivinicolo, semplificando alcuni meccanismi ma riconfermando la misura della ristrutturazione e riconversione. Dalla precedente annualità si applica anche l'art. 46, paragrafo 3 lett. c) del Reg. UE 1308/2013 riguardante il reimpianto del vigneto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie.

A decorrere dall'annualità 2017/2018, a seguito dell'entrata in vigore dei regolamenti esecuzione (UE) n. 1150/2016 e delegato (UE) n. 1149/2016 del 15 aprile 2016 da parte della Commissione, che integrano il Reg. (UE) n. 1308/2013 e che modificano il Reg. (CE) n. 555/2008, sono previsti alcuni cambiamenti nell'attuazione della Misura RRV.

Le principali novità del nuovo regime riguardano: l'ammontare dell'anticipo che passa dal 100% all'80%, la garanzia fidejussoria fissata al 110% anziché al 120% del contributo, il termine di conclusione dei lavori, l'obbligo di definire un cronoprogramma dei lavori, la necessità di presentare la domanda di pagamento a saldo, nonché altre piccole modifiche del sistema.

2 PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO - Misura della Riconversione e Ristrutturazione vigneti (RRV)

Il Programma Nazionale di Sostegno (PNS), previsto dalla parte II, Sezione 4, articoli 39 e seguenti, del regolamento (UE) n. 1308/2013, rappresenta un documento programmatico nell'ambito dell'OCM vino che ogni stato membro predispone e sottopone alla Commissione ogni quinquennio con lo scopo di finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo. La disponibilità finanziaria, per ognuna delle cinque campagne di validità, è quantificata nel Programma nazionale di sostegno per la viticoltura (PNS).

Tra le misure del PNS 2014/2018, che dovrebbe essere prorogata fino al 2020, vi è quella della RRV che, attraverso la riconversione varietale, la diversa collocazione/reimpianto del vigneto, il miglioramento delle tecniche di gestione, ecc., ha lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di uva da vino.

La concessione del sostegno ai produttori è subordinata alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell'inventario del potenziale produttivo. Il Capo II, Sezione 2, del Reg. (CE) n. 555/2008, stabilisce le procedure, le modalità di applicazione e la gestione finanziaria della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Il PNS prevede una ripartizione di risorse finanziarie da destinare alle varie Misure, i cui criteri sono stati definiti in sede di Conferenza Stato Regioni. Le risorse assegnate alla Regione Campania nell'ambito della ripartizione dei fondi PNS vino per l'annualità 2018,

ammontano ad euro 7.480.746,00 (DM 1715 del 20 marzo 2017), di cui quelle specifiche destinate alla misura RRV ammontano ad euro 3.706.935,00.

3. OBIETTIVI REGIONALI DELLA MISURA RRV

Gli obiettivi della Misura RRV sono:

- adeguamento dell'offerta alla domanda del mercato, evitando un aumento del potenziale produttivo nel rispetto dei principi ispiratori della normativa comunitaria vigente;
- incremento qualitativo della produzione, con particolare riferimento alla materia prima (base ampelografica, alla corretta scelta varietale in funzione delle caratteristiche pedo-climatiche delle diverse zone viticole, nonché, a tecniche colturali adeguate allo scopo);
- mantenimento e rafforzamento dell'identità delle produzioni nelle diverse zone rientranti nelle aree delimitate dai relativi disciplinari di produzione, nonché da spiccata tradizione vitivinicola ed elevata valenza turistica e paesaggistica (Costiera Amalfitana, Penisola Sorrentina, Isole, Campi Flegrei, Area Vesuviana, ecc.);
- consolidamento della percentuale di superficie idonea a produrre uve atte alla produzione di vini a DO/IG, e conseguente riduzione delle superfici viticole per la produzione di uva per vino da tavola comune di bassa qualità;
- aumentare la quota dei vini IG favorendo lo sviluppo di vitigni autoctoni nelle zone di produzione ad IG;
- riduzione dei costi di produzione, soprattutto attraverso modifiche dei sistemi di allevamento per renderli adatti alla meccanizzazione totale o parziale (es. impiego di solforatrici, macchine agevolatrici per la raccolta, trattamenti antiparassitari, potatura semi meccanica ecc.);
- tecniche di coltivazione rispettose della salvaguardia dell'ambiente.

In sintesi, si intende sostenere un intervento di carattere migliorativo con aumento delle produzioni di qualità attraverso la sostituzione delle varietà non autoctone.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'articolo 46.
- Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.
- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune

del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

- Direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 8 maggio 2000 concernente “misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità” e successive modifiche.
- Documento di lavoro della Commissione UE - A/16864/2008 - Linee guida per la misurazione della superficie delle particelle viticole nell'ambito dei regolamenti (CE) 479/2008 e 555/2008.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009).
- D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- D.P.C.M. 22 luglio 2011, (G.U. n. 267 del 16 novembre 2011) recante “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”.
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
- Decreto ministeriale del 16 dicembre 2010 recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni.
- Decreto Direttoriale - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - del 8 marzo 2010, n. 2862 - Relativo al calcolo delle perdite di reddito.
- Decreto Direttoriale del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 1967 del 15 maggio 2017 - Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e (UE) 1049/2016 e 1050/2016 per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi, limitatamente ai progetti il cui contributo comunitario è superiore a 5 milioni di euro.
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2013, n. 15938 concernente disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione la misura della Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti.
- Decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017 relativo alle Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.
- Decreto ministeriale n. 1715 del 20 marzo 2017 relativo al Programma Nazionale di sostegno del vino - Ripartizione finanziaria campagna 2017-2018.
- Decreto Ministeriale n. 5701 del 21 ottobre 2015 riguardante le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (UE) 1308/2013 e (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda la sottomisura del reimpianto dei vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie;
- Programma Nazionale di Sostegno (PNS) per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1 marzo 2013.
- Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2009.1415 del 03/11/2009, concernente le linee guida e le specifiche tecniche inerenti le superfici vitate - Misurazione e documentazione nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC).
- Circolare AGEA n. ACIU.2011.143 del 17/02/2011 - VITIVINICOLO - Istruzioni generali sulla misurazione dei vigneti in Italia.

- Circolare AGEA Coordinamento Prot. n. 25781 del 23/03/2017 - sulle disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (UE) N.1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) N.2016/1149 e di esecuzione (UE) N.2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della Ristrutturazione e della riconversione dei vigneti.
- Circolare AGEA Coordinamento n. 18162.2017 del 1 marzo 2017 - Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015 e del DM 527 del 30 gennaio 2017 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Istruzioni O.P. AGEA N. 27 prot. n. UMU.2010.1091 del 14/07/2010 - Procedura delle garanzie informatizzate.
- Istruzioni O.P. AGEA N. 31 prot. n. UMU.2014.2108 del 15/10/2014 - Modalità di pagamento degli aiuti a carico del FEAGA e del FEASR.
- Circolare Agea prot. ACIU.2015.141 del 20/3/2015 Riforma PAC - DM 12 gennaio 2015 N.162 e s.m.i. relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 - Piano di coltivazione.
- Istruzioni O.P. AGEA N. 25 prot. n. UMU.2015.749 del 30/04/2015 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA.
- Istruzioni O.P. AGEA n. 20 del 4 maggio 2017 prot. ORPUM 38458 per quanto riguarda l'applicazione della misura della Ristrutturazione e della riconversione dei vigneti - Campagna 2017/2018.

5. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente *Piano regionale* si applicano le seguenti definizioni:

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Rappresenta l'Organismo Pagatore delle Regioni che non si sono ancora dotate di un Organismo Pagatore regionale, tra cui la Campania.

Appezamento viticolo: *superficie continua coltivata a vite, omogenea per caratteristiche fisiche evidenti (orientamento filari e sesto di impianto).*

Attività: elenco interventi previsti (Riconversione varietale - Ristrutturazione - Miglioramento tecniche - Reimpianto per motivi fitosanitari), ai sensi del Reg. n. 1308/2013, art. 46 comma 3, lett. a), b), c), e d).

Azioni: modalità con le quali si metteranno in pratica le attività ammesse (esempio: *estirpazione, scasso, messa a dimora barbatelle, ecc.*). In altri termini, sono identificabili nel singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV come indicato nell'allegato II del DM n. 1411 del 3/3/2017.

Beneficiario: *imprenditore agricolo (riferimento all'articolo 2135 del codice civile) che conduce superfici vitate o detiene diritti di reimpianto che presenta domanda di ristrutturazione e riconversione dei vigneti in conformità alle normative comunitarie e nazionali in materia e secondo le modalità e le prescrizioni contenute nelle presenti disposizioni regionali, con le quali vengono specificate le norme tecniche e procedurali di attuazione per l'ottenimento del finanziamento degli interventi approvati a seguito della istruttoria tecnico-amministrativa.*

CAA: Centro di Assistenza Agricolo Autorizzato - È il soggetto cui il beneficiario ha conferito mandato per la gestione del Fascicolo Aziendale e per la gestione delle domande di aiuto.

Campagna vitivinicola: campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo;

Campagna di pagamento: campagna in cui viene erogato l'aiuto da parte dell'OP AGEA. Potrebbe non coincidere con la campagna vitivinicola in cui si presenta la domanda di aiuto, nel senso che se un pagamento viene erogato successivamente al 31 luglio, deve intendersi erogato nella campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stata presentata la domanda di aiuto.

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nella azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale ne dispone a titolo legittimo.

CUAA: Codice unico di identificazione delle aziende agricole. Corrisponde al codice fiscale. È il numero identificativo da utilizzarsi in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 503/99.

Ente Istruttore competente UOD Servizio Territoriale Provinciale: è l'Ufficio territorialmente competente - Unità Operativa Dirigenziale (UOD) Servizio territoriale provinciale (STP) - della Direzione Generale delle Politiche agricole Alimentari e Forestali, cui sono delegate le attività di verifica ed istruttoria delle domande di aiuto.

Estirpazione: eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno vitato.

FEAGA: Fondo Europeo Agricolo di Garanzia.

Impianto/reimpianto: messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di vino. La conclusione della messa a dimora delle barbatelle rappresenta il momento giuridico del nuovo impianto anche se lo stesso deve essere completato nelle strutture (pali, filo di ferro, ecc.).

Mipaaf: è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Operazione: intero progetto che viene presentato dal richiedente ai fini della partecipazione alla misura RRV. È rappresentato dall'azione o insieme di azioni comprese in un progetto oggetto di domanda di sostegno ai sensi dell'art. 1, comma 3 del regolamento delegato.

Misurazione dei vigneti (Circolare AGEA n. ACIU.2011.143 del 17/02/2011): è la superficie vitata misurata secondo i criteri del DM del 26 luglio del 2000, ripresi anche nel DM del 16 dicembre 2010.

I vigneti, nell'ambito del GIS, sono rappresentati da Poligoni che corrispondono alla definizione di superficie vitata di cui al DM del 26/07/2000: "superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti."

Parcella viticola aziendale: è la superficie condotta da una singola Azienda, di un determinato Appezamento viticolo (vedi sopra). La delimitazione aziendale è quella della consistenza presente nel fascicolo aziendale.

PNS: Programma Nazionale di Sostegno (PNS) per il settore vitivinicolo.

Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

Reimpianto anticipato: Impianto di un vigneto con garanzia della estirpazione di una superficie vitata equivalente entro la terza campagna dalla messa a dimora delle barbatelle.

Ristrutturazione e riconversione (dei vigneti): interventi da realizzare all'interno dell'Unità Tecnico Economica aziendale a qualsiasi titolo condotta, e della quale ne sia comprovabile il legittimo possesso, riguardanti opere di:

- a) riconversione varietale (realizzabile mediante il reimpianto)
- b) diversa collocazione (realizzabile mediante il reimpianto);
- c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti realizzata con modifiche e/o adeguamenti degli impianti viticoli esistenti (es.: forme di allevamento, palificazioni, ecc.).

Superficie vitata (cfr. art. 75 del regolamento comunitario n. 555/2008) riconosciuta ai fini del pagamento dell'aiuto comunitario: è la superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari che corrisponde alla superficie realizzata, derivante dalle misurazioni effettuate a seguito dei controlli in loco, tecnicamente compatibile per l'intervento richiesto e misurato secondo l'ex art.75.

Tolleranza tecnica di misurazione: ai soli fini del controllo del potenziale produttivo è la tolleranza tecnica di misurazione della superficie definita da una zona cuscinetto non superiore a 1,5 m da applicarsi al perimetro della parcella viticola aziendale. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella viticola aziendale non può essere superiore ad 1 ettaro (ha).

Unità Tecnico Economica (UTE): ai sensi del DPR n. 503/99 è data dall'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e agricole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

Unità vitata (U.V.): superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale, condotta da una singola azienda, che è omogenea per caratteristiche (tipo di possesso, sesto d'impianto, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, consociazione, vitigno, anno di impianto).

Unità vitata estesa: è costituita da più unità vitate contigue aventi le stesse caratteristiche agronomiche e di impianto, condotte da una singola azienda.

UOD di coordinamento regionale: è l'Unità Operativa Dirigenziale della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, cui sono demandate le competenze in materia di coordinamento e programmazione.

Vigneto: unità di base, costituita da una o da un insieme di U.V. o un insieme di U.V. estese, compatibile con le condizioni previste dal disciplinare di produzione.

6. INDICAZIONI GENERALI DI INTERVENTO

Occorre continuare a produrre uve atte a dare vino di qualità, sia sotto il profilo fisiologico, migliorando le tecniche di allevamento, che fitosanitario, impiegando materiale vegetale certificato o standard, o comunque ottenuto nel rispetto della normativa vigente in tema di produzione e commercializzazione del materiale di moltiplicazione della vite. Tuttavia, in caso di mancato reperimento di barbatelle certificate come sopra indicato, tempestivamente comunicato dal beneficiario e opportunamente documentato, è possibile utilizzare materiale vegetativo prelevato nell'ambito della stessa azienda in cui sarà attuata la misura della ristrutturazione vigneti. Rimane inteso che il portainnesto deve essere sempre certificato.

Particolare attenzione, poi, dovrà essere rivolta ai sestii di impianto e alle forme di allevamento. Queste ultime dovranno essere, a seconda delle diverse situazioni ambientali, meno espanse utilizzando forme verticali del tipo cordone speronato, a spalliera, guyot, ecc.

Nel caso in cui sia previsto l'impiego di varietà autoctone e i vivaisti al momento siano sforniti di barbatelle innestate, è consentito l'utilizzo di barbatelle selvatiche certificate il cui innesto deve essere effettuato utilizzando marze provenienti da impianti di piante madri marze (PMM) denunciati dai vivaisti e sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente (D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164. Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite).

I beneficiari degli aiuti sono responsabili di tutti gli impegni sottoscritti in domanda, dalla programmazione dei lavori alla realizzazione degli interventi ammessi, nonché degli obblighi e adempimenti amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, quali ad esempio l'aggiornamento del fascicolo aziendale e dello schedario, la tipologia di pagamento scelto (collaudo o anticipato), la tempistica di realizzazione dei lavori, il rispetto della tempistica inerente le comunicazioni, ecc. *sollevando la Regione Campania da eventuali responsabilità verso terzi.*

7 - REIMPIANTI PER ESTIRPAZIONI OBBLIGATORIE DOVUTE A RAGIONI FITOSANITARIE

Ai sensi del Decreto Ministeriale 5701 del 21 ottobre 2015, il 15% delle risorse finanziarie complessive della ristrutturazione vigneti (per la campagna 2017/2018 € 556.040,25) sono riservate ai reimpianti di quei vigneti che sono stati estirpati obbligatoriamente, a seguito di attacchi della flavescenza dorata in seguito ad un provvedimento dell'Autorità competente. I fondi non utilizzati per le ragioni fitosanitarie di che trattasi sono trasferiti alle normali operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

7.1 Requisiti oggettivi

Il reimpianto dei vigneti deve avvenire sulla stessa superficie oggetto di estirpazione obbligatoria o, su altra superficie equivalente in ambito aziendale.

Il reimpianto è effettuato anche con varietà diverse da quelle estirpate e comunque con varietà di uve da vino riconosciute idonee alla coltivazione e classificate in conformità all'accordo tra Ministero e Regioni del 25 luglio 2002 e riportate nel presente provvedimento.

La domanda, corredata di provvedimento dell'autorità competente di estirpazione obbligatoria è presentata all'Organismo Pagatore AGEA, per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola o altro soggetto autorizzato, mediante le procedure informatiche sul portale SIAN, entro gli stessi termini e con le stesse modalità stabilite per i vigneti ordinari oggetti di ristrutturazione.

Non sono concessi aiuti per i costi di estirpazione né i mancati redditi.

Per quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo, valgono le disposizioni generali stabilite per la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui ai successivi paragrafi delle presenti Disposizioni di Attuazione.

8- REIMPIANTI PER RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI

8.1 Beneficiari

Possono accedere alla Misura le seguenti persone fisiche o giuridiche che, in base ad un legittimo titolo registrato ai sensi di legge (*il comodato non è titolo ammesso*), conducono vigneti per uve da vino ed i soggetti che al momento della presentazione della domanda sono in possesso di un'autorizzazione per reimpianto conseguente ad estirpo o una autorizzazione da conversione di un diritto di reimpianto, o hanno attivato la procedura per la conversione di diritto di reimpianto in autorizzazione:

- imprenditori agricoli singoli e associati;
- le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 157 del regolamento;
- cooperative agricole e sociali agricole;
- società agricole di persone o di capitali;

- i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
- altri soggetti comunque iscritti nel registro delle Imprese alla CCIAA, con attività connesse comunque all'attività agricola ed in possesso della relativa Partita IVA

Sono ammesse a presentare domanda di adesione alla misura RRV i giovani agricoltori beneficiari di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli assegnati con DDR n. 162 del 30/12/2015 e n. 163 del 30/12/2015.

Sono escluse dal beneficio della Misura RRV le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento 1308/2013, che possono invece beneficiare dei contributi previsti nell'ambito dello Sviluppo Rurale (PSR).

La domanda di autorizzazione o di conversione di un diritto in autorizzazione va presentata al competente Servizio Territoriale Provinciale.

I richiedenti che hanno attivato la procedura per il rilascio di un'autorizzazione per reimpianto conseguente ad estirpo, devono attendere il completamento dell'iter procedimentale da parte della Regione per presentare la domanda.

La procedura di conversione del diritto in autorizzazione all'impianto deve essere completata:

- entro il termine ultimo fissato per l'invio delle polizze fideiussorie, per le domande con pagamento anticipato su cauzione;
- entro la data di presentazione del termine lavori, per le domande con pagamento a collaudo.

I dati degli impianti da ristrutturare e le eventuali autorizzazioni da utilizzare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel Fascicolo aziendale dell'interessato e nello Schedario Viticolo.

In ogni caso la finanziabilità della domanda è subordinata all'esito positivo dei procedimenti.

Ai sensi dell'articolo 50 del regolamento delegato, nessun sostegno è concesso ai produttori che coltivano impianti illegali e superfici prive di autorizzazione.

Per accedere alla Misura RRV il richiedente deve rispettare le seguenti condizioni:

- a) aver presentato entro e non oltre i termini previsti dalla normativa di riferimento, la dichiarazione di vendemmia e di produzione vino di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione ed al D.L.gs n. 61/2010, riferita alle Unità Vitate oggetto dell'intervento, almeno nelle due campagne vitivinicole antecedenti quella di presentazione della domanda RRV (*ad esempio per le U.V. indicate nelle domande presentate nella campagna 2017/2018, è obbligatorio che le stesse figurino almeno nella dichiarazione della campagna vitivinicola 2016/2017 e 2015/2016*). Si ricorda che la campagna vitivinicola inizia il 1 agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo, quindi per le domande presentate fino al 31 luglio 2017 (afferenti la campagna 2016/2017) è obbligatorio che tutte le U.V. indicate in domanda siano presenti nella dichiarazione delle vendemmie 2015 e 2016. Al riguardo, vige l'obbligo di dichiarazione per tutte le superfici vitate aziendali e che la dichiarazione va resa obbligatoriamente anche con produzione pari a zero (in caso di calamità, di vendemmia verde, ecc.). L'obbligo di presentazione è valido anche nel caso in cui l'inizio della conduzione delle unità vitate indicate in domanda coincida con la campagna vitivinicola di presentazione della domanda. In tal caso, ai fini del controllo, bisogna indicare il CUAA del precedente conduttore che deve aver rispettato gli obblighi sul potenziale viticolo e sulla presentazione delle dichiarazioni;
- b) aver completato, sulle superfici vitate oggetto di ristrutturazione e riconversione, le operazioni di allineamento del dato di superficie registrato nello schedario con il dato presente nel GIS;

- c) aver costituito o aggiornato il Fascicolo Aziendale ai sensi del DPR n. 503/99 e del D. Lgs n. 99/2004, rivolgendosi a un Centro di Assistenza Agricolo Autorizzato, oppure, al Servizio Territoriale Provinciale per l'Agricoltura della Regione Campania, competente per territorio. L'aggiornamento deve riguardare anche i dati tecnici (*varietà, sesto impianto, anno di impianto, forma di allevamento, ecc.*) delle Unità Vitate, a pena di esclusione delle superfici, in caso di riscontro difformità a seguito delle verifiche in loco (ex-ante) ai sensi dell'art. 42 del Reg. UE n. 1150/2016;
- d) aver attivato e indicato nel fascicolo aziendale l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 221/2012 e successive modifiche ed integrazioni che dovrà essere mantenuta fino alla conclusione del collaudo e, in caso di sostituzione si dovrà provvedere ad aggiornare il fascicolo aziendale.

I conduttori che non sono proprietari delle superfici oggetto di intervento, inoltre, devono allegare alla domanda il consenso per la realizzazione dei lavori, sottoscritto dal proprietario o dai proprietari delle superfici e, in caso di Società, dal rappresentante legale (allegato 5 della Circolare AGEA OP n. 20 del 04/05/2017).

I requisiti previsti per aderire alla Misura della Riconversione e Ristrutturazione vigneti devono essere posseduti dai richiedenti alla data di presentazione della domanda.

8.2 Aree di intervento e varietà consentite

Le aree territoriali della Regione Campania, che possono beneficiare delle compensazioni finanziarie previste dalla misura, sono tutte quelle riportate nei rispettivi disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di Origine (DO) e Indicazione Geografica (IG), di cui alle tabelle 1 e 2 riportate nelle pagine seguenti.

Relativamente ai vitigni ammessi è obbligatorio l'utilizzo delle varietà previste dai disciplinari di produzione e iscritti nel Registro Nazionale delle Varietà di Vite di cui al Decreto Dirigenziale dell'UOD 09 del 26/06/2014 n. 104.

Ai fini della rivendicazione annuale e scelta vendemmiale tra le varie DO/IG, eventualmente coesistenti sulla medesima superficie, vi è l'obbligo di chiedere, al Servizio Territoriale Provinciale territorialmente competente, l'aggiornamento dello schedario viticolo, nonché l'allineamento con il fascicolo aziendale e l'idoneità tecnica per la rivendicazione di una determinata tipologia di vino DO/IG, in relazione a quanto previsto nei rispettivi disciplinari di produzione.

8.3 Forme di allevamento

Le forme di allevamento ammesse sono esclusivamente quelle verticali (guyot, cordone speronato, a spalliera, ecc.) e la cortina semplice.

Per motivi legati alla conservazione del paesaggio e alla tutela dell'ambiente, è ammessa deroga per le isole e le zone costiere (*per zone costiere sono da intendere le aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini D.O.C., Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina*) oppure, eventualmente, nelle zone soggette a determinati vincoli paesaggistici. In tali zone può essere utilizzata anche la forma di allevamento a tendone.

8.4 Densità di impianto

Gli interventi dovranno prevedere una densità minima di 3000 ceppi per ettaro o, se prevista, la densità minima di impianto consentita dai rispettivi disciplinari di produzione. Nelle sole zone costiere e nelle isole, in caso di consociazioni con altre colture arboree tipiche dei territori (es. agrumi e olivo), la densità di impianto può essere ridotta purché non inferiore a 2500 ceppi per ettaro.

In caso di sovrainnesto la densità del vigneto esistente deve essere di almeno 2000 ceppi per ettaro.

In caso di mancato rispetto della densità (sesto di impianto) indicata in domanda e riscontrata in sede di collaudo tale da determinare una diminuzione del punteggio

assegnato nella fase di istruttoria con modifica della posizione in graduatoria, si procede all'avvio del procedimento amministrativo di revoca della domanda e restituzione del contributo anticipato con l'applicazione delle sanzioni previste, o la non ammissibilità a finanziamento in caso di domanda con pagamento a collaudo.

Tabella 1 - Vini a Denominazione di Origine e relativi territori

Denominazione	Comuni
Aglanico del Taburno (DOCG) D.M. del 30/09/2011	Tutto il territorio amministrativo dei Comuni di: <i>Apollosa, Bonea, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso, Ponte</i> e, parte del territorio amministrativo dei Comuni di <i>Benevento, Cautano, Tocco Caudio e Vitulano</i> .
Aversa o <i>Asprinio di Aversa</i> D.M. del 31/07/1993	Aversa, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parete, San Cipriano di Aversa, S. Marcellino, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno, tutti in provincia di Caserta, e Giugliano, Qualiano e Sant'Antimo, in provincia di Napoli.
Campi Flegrei D.M. del 03/10/1994	Procida, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, ed in parte Marano e Napoli.
Capri DPR del 07/09/1977	Tutto il territorio dell'Isola di Capri (NA).
Casavecchia di Pontelatone D.M. del 08/11/2011	Intero territorio amministrativo dei Comuni di Liberi e Formicola e parte dei Comuni di Pontelatone, Caiazzo, Castel di Sasso, Castel Campagnano, Piana di Monte Verna e Ruviano, tutti in provincia di Caserta.
Castel San Lorenzo DPCM del 06/11/1991	Castel San Lorenzo, Bellosguardo, Felitto, ed in parte quello dei comuni di Aquara, Castelvita, Roccadaspide, Magliano Vetere e Ottati, tutti in provincia di Salerno.
Cilento DPR del 03/05/1989	Agropoli, Alfano, Ascea, Camerata, Campora, Capaccio, Cannalonga, Casaletto Spartano, Casalvelino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi Cilento, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloriosa, Rofrano, Rutino, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Santa Marina, Sapri, Serramezzana, Sessa Cilento, Stio, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Vallo della Lucania, Vibonati, tutti in provincia di SA
Costa d'Amalfi D.M. del 10/08/1995	Vietri, Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Scala, Atrani, Tramonti, Furore, Praiano, Positano, Amalfi, Conca dei Marini, tutti in provincia di Salerno.
Falanghina del Sannio D.M. del 30/09/2011	Intero territorio amministrativo della provincia di Benevento. Sono previste 4 sottozone: "Taburno", "Guardiolo", "Sant'Agata dei Goti" e "Solopaca", con rispettive limitazioni territoriali delle zone di raccolta delle uve previste dal disciplinare di produzione.
Falerno del Massico DPR del 03/05/1989	Sessa Aurunca, Cellole, Mondragone, Falciano del Massico, Carinola, tutti in prov. di Caserta.
Fiano di Avellino (DOCG) D.M. del 18/07/2003	Avellino, Atripalda, Cesinali, Aiello del Sabato, Santo Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise, San Potito Ultra, Candida, Manocalzati, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, Sant'Angelo a Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Lapio, Monteforte Irpino, Ospedaletto d'Alpinolo, S. Michele di Serino, S. Lucia di Serino, Montefalcione, tutti in provincia di Avellino.
Galluccio D.M. del 04/08/1997	Conca della Campania, Galluccio, Rocca d'Evandro, Tora e Piccilli, Mignano Montelungo, tutti in provincia di Caserta.
Greco di Tufo D.M. del 18/07/2003	Tufo, Santa Paolina, Prata di P.U., Montefusco, Altavilla Irpina, Chianche, Petruro Irpino, Torrioni, tutti in provincia di Avellino
Irpinia D.M. del 13/09/2005	Intero territorio amministrativo della provincia di Avellino. E' prevista la sottozona "Campi Taurasini" con limitazione territoriale della zona di raccolta uve.
Ischia D.M. del 31/07/1993	Tutti i Comuni dell'Isola d'Ischia (NA).
Penisola Sorrentina D.M. del 03/10/1994	Gragnano, Pimonte, Lettere, Casola di Napoli, Sorrento, Piano di Sorrento, Meta, Sant'Agnello, Massa Lubrense, Agerola, Vico Equense, e parte del territorio di Sant'Antonio Abate e Castellamare di Stabia, tutti in provincia di Napoli.
Sannio D.M. del 30/09/2011	Intero territorio amministrativo della provincia di Benevento. È esclusa la tipologia "Falanghina". Sono previste 5 sottozone: "Taburno", "Guardiolo", "Sant'Agata dei Goti", "Solopaca" e "Solopaca classico", con rispettive limitazioni territoriali delle zone di raccolta delle uve previste dal disciplinare di produzione.
Taurasi (DOCG) D.M. del 11/03/1993	Bonito, Taurasi, Castelfranci, Montemarano, Castelvete sul Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemiletto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant'Angelo all'Esca, San Mango sul Calore, Torre le Nocelle, Venticano, tutti in provincia di Avellino.
Vesuvio DPR del 13/01/1983	Boscotrecase, Trecase, San Sebastiano al Vesuvio e parte dei territori dei comuni di Ottaviano, S. Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscoreale, Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici, Cercola, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana tutti in provincia di Napoli

Tabella 2 - Vini a Indicazione Geografica e relativi territori

Denominazione	Comuni
Benevento o <i>Beneventano</i> D.M. del 06/08/1997	Intero territorio amministrativo della provincia di Benevento.
Campania D.M. del 19/10/2004	Intero territorio amministrativo della Regione Campania.
Catalanesca del Monte Somma D.M. del 13/07/2011	Intero territorio amministrativo dei Comuni di San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Cercola, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, somma Vesuviana, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, tutti ricadenti nella Provincia di Napoli.
Colli di Salerno D.M. del 09/04/1996	Tutti i Comuni compresi nella parte collinare dell'intero territorio amministrativo della provincia di Salerno.
Dugenta D.M. del 22/11/1995	Intero territorio amministrativo del comune di Dugenta (BN).
Epomeo D.M. del 2/11/1995	Intero territorio amministrativo dei comuni ricadenti nell'isola d'Ischia (NA).
Paestum D.M. del 09/04/1996	Intero territorio amministrativo dei comuni di: Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara, Ascea, Bellosguardo, Camerata, Campora, Capaccio, Cannalonga, Casaletto Spartano, Casalvelino, Caselle in Pittari, Castelvita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castel S. Lorenzo, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso Cicerale, Controne, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi Cilento, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Ottati, Perdifumo, Perito, Petina, Piaggine, Pisciotta, Pollica, Postiglione, Prignano Cilento, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Roscigno, Rutino, Sacco, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Santa Marina, S. Angelo a Fasanella, Sapri, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Vibonati, tutti in provincia di Salerno.
Pompeiano D.M. del 09/04/1996	Intero territorio amministrativo dei comuni in provincia di Napoli, esclusi quelli ricadenti nell'isola di Ischia.
Roccamonfina D.M. del 09/04/1996	Aree collinari del territorio amministrativo dei comuni di: Caianello, Carinola, Cellole, Conca della Campania, Galluccio, Francolise, Calvi Risorta, Rocchetta e Croce Riardo, Pietramelara, Roccaromana, Pietravairano, Vairano Patenora, Presenzano, Tora e Piccilli, Marzano Appio, Mignano Montelungo, San Pietro Infine, Rocca d'Evandro, Sessa Aurunca, Falciano del Massico, Mondragone, Sparanise, Roccamonfina, tutti in provincia di Caserta.
Terre del Volturno D.M. del 09/04/1996	Intero territorio amministrativo dei comuni di: Capriati al Volturno, Gallo, Fontegreca, Ciorlano, Prata Sannita, Letino, Valle Agricola, S. Gregorio Matese, Pratella, Ailano, Raviscanina, S. Angelo d'Alife, Piedimonte Matese, Castello Matese, S. Potito Sannitico, Baia e Latina, Alife, Gioia Sannitica, Dragoni, Alvignano, Liberi, Ruviano, Caiazzo, Castel Campagnano, Piana di Monteverna, Castel di Sasso, Pontelatone, Formicola, Giano Vetusto, Pignataro Maggiore, Pastorano, Castel Morrone, Vitulazio, Bellona, Camigliano, Capua, Grazzanise, S. Maria La Fossa, Cancelli Arnone, Castelvoturno, Villa Literno, S. Tammaro, S. Maria C.V., Macerata Campania, Casapulla, S. Prisco, Casagiove, Portico, Recale, S. Nicola la Strada, Capodrise, Marcianise, Caserta, Maddaloni, Valle di Maddaloni, Cervino, S. Maria a Vico, Arienzo, S. Felice a Cancelli, Curti, Casal di Principe, S. Cipriano d'Aversa, Villa di Briano, Frignano, Casaluce, Teverola, Carinaro, Gricignano d'Aversa, Succivo, Orta di Atella, S. Marcellino, Trentola-Ducenta, Parete, Lusciano, Aversa, Cesa, S. Arpino, Casapesenna, S. Marco Evangelista, tutti in provincia di Caserta. Giugliano, Qualiano e S. Antimo in provincia di Napoli

8.5 Superficie di intervento

La superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione e di riconversione, che a progetto ultimato deve costituire un unico corpo aziendale, è così stabilita:

- a) domanda di azienda singola:** superficie minima a progetto ultimato pari ad almeno 0,5 ettari; la superficie si riduce a 0,3 ettari in un unico corpo per le aziende che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad 1 ettaro. Al corpo unico possono concorrere anche superfici vitate inferiori a 0,1 ettari;
- domanda di aziende che partecipano ad un progetto collettivo:** superficie minima a progetto ultimato pari ad almeno 0,3 ettari;
- b) per le isole e le zone costiere** (ovvero per le aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a DO: Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina), la superficie minima a progetto ultimato deve essere di 0,25 ettari in un

unico corpo. Al corpo unico possono concorrere anche superfici inferiori a 1000,0 mq;

Una volta raggiunti i corpi unici di cui sopra alle lettere a) e b), in ambito aziendale e per la stessa domanda, sono ammessi alla RRV appezzamenti aggiuntivi di superficie minima ciascuno di almeno 0,1 ettari.

Nel rispetto della superficie minima sono ammissibili interventi in cui l'appezzamento di vigneto è separato da corsie di servizio e/o strade poderali di limitata ampiezza, nel senso che l'“isola” a vigneto deve essere continua ed uniforme per caratteristiche tecnico-agronomiche, anche se insiste su più particelle catastali.

Si ribadisce che, ai fini del raggiungimento della superficie minima, è possibile sommare le superfici vitate (anche inferiori a mq 1000) con le autorizzazioni (es: *utilizzo di un'autorizzazione pari a ha 0,20 + superficie vitata aziendale da ristrutturare tramite l'estirpo e il reimpianto pari a ha 0,30 = superficie a progetto realizzato pari ad ha 0,50*).

La superficie riconosciuta, ai fini del pagamento dell'aiuto, scaturisce dalla misurazione con strumento GPS secondo quanto previsto dall'ex art. 75 del Reg. CE n. 555/2008 (*superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto della larghezza pari a metà della distanza tra i filari*).

La superficie vitata registrata nello schedario viticolo può anche essere superiore a quella eleggibile ai fini del pagamento del premio (Reg. CE n. 555/2008, ex art. 75), in quanto si deve tenere conto anche delle capezzagne, ove realmente esistenti, oppure della tolleranza tecnica prevista dalla specifica Circolare AGEA. In definitiva, la superficie pagabile nell'ambito di una delle misure di sostegno dell'OCM vino, compresa quindi la ristrutturazione vigneti, può essere inferiore o al massimo pari a quella indicata in domanda e corrispondente alle unità vitate registrate nello schedario (superficie a GIS corrispondente a quella presente nel fascicolo). Pertanto, un'operazione di RRV che prevede l'estirpazione di una determinata superficie vitata potrà essere pagata per una superficie inferiore a quella delle U.V. indicate in domanda senza, ovviamente, che ciò comporti perdita di potenziale viticolo aziendale e modifica della superficie vitata eleggibile nel fascicolo.

Al riguardo, nel caso in cui, in sede di collaudo in campo fosse rilevata una superficie inferiore (*superficie ex articolo 75 Reg. CE n. 555/2008*) a quella del potenziale delle U.V. interessate, sarà questa a essere riconosciuta ai soli fini del pagamento. La restante superficie resta al produttore sotto forma di autorizzazione.

In caso di domande con pagamento anticipato, ove risultasse a collaudo una superficie inferiore a quella pagata anticipatamente, il saldo sarà parametrato alla reale superficie misurata in campo, fatte salvo eventuali restituzioni e sanzioni.

Per evitare tali evenienze, sia nel caso di domande che prevedano estirpazione del precedente vigneto, sia nel caso di domande con autorizzazione, nella relazione tecnica, dovranno specificarsi chiaramente le superfici, le aree di servizio e le capezzagne facenti parte del vigneto da estirpare, e indicare la superficie del vigneto da realizzare, ai sensi dell'art. 75. Le eventuali superfici inerenti capezzagne ed aree di servizio dovranno essere anche rappresentate graficamente nello stralcio planimetrico. Per le domande in cui si utilizzano le autorizzazioni, nella relazione tecnica bisognerà specificare la superficie pura (ex art. 75) e quella relativa alle fasce e alle capezzagne previste per il nuovo vigneto.

8.6 Esclusione dell'applicazione della misura RRV

Il regime di sostegno comunitario non si applica:

- a) al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 *“per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite”*. Al riguardo, secondo le indicazioni fornite dai Servizi della Commissione, in caso di richiesta di estirpazione per adesione alla Misura RRV, il richiedente dovrà dichiarare

che non trattasi di normale rinnovo di vigneto. Gli Uffici istruttori, avranno cura di verificare tale dichiarazione e verbalizzare il rispetto di tale circostanza.

- b) agli impianti viticoli che negli ultimi sette anni abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali e/o regionali per gli stessi interventi;
- c) agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a quella prevista dai rispettivi disciplinari di produzione, con le deroghe previste al precedente paragrafo 8.4;
- d) alle autorizzazioni per nuovi impianti vigneto rilasciate ai sensi dell'art. 64 Reg. UE 1308/2013;
- e) agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per uve atte a dare vini da tavola comuni la cui destinazione, dopo l'intervento, rimane vino senza denominazione (IG/DO);
- f) agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti allevati a tendone, salvo che nelle isole e zone costiere;
- g) agli interventi di sovrainnesto con densità di impianto inferiore alle 2000 piante per ettaro.

8.7 Vincoli

I vigneti impiantati con i contributi del PNS vino non possono essere estirpati prima di 7 campagne a decorrere dalla data di accertamento finale dei lavori (collaudo), pena la revoca del finanziamento e il recupero del contributo già erogato e l'applicazione delle eventuali sanzioni.

I beneficiari sono tenuti a rispettare nella loro azienda i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali previsti dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionale in materia

Entro la prima campagna dall'impianto del vigneto oggetto di ristrutturazione e riconversione, il beneficiario deve inoltrare, al competente STP, la richiesta di idoneità delle superfici alla produzione di vino a DO/IG.

Successivamente al collaudo è possibile il subentro di un nuovo beneficiario. I vincoli sottoscritti in domanda si intendono trasferiti anche ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata successivamente al collaudo e per tutto il periodo residuo del vincolo.

Per consentire ad AGEA l'esecuzione dei controlli inerenti il campione ex ante del 5%, l'azione di estirpazione dei vigneti deve essere effettuata, pena la decadenza dell'ammissibilità della superficie, a decorrere dal 1 ottobre 2017, salvo posticipazioni per convocazione in contraddittorio della ditta per approfondimenti del controllo o rappresentazione degli esiti negativi dello stesso, che sarà comunque notificata alla ditta prima del 30 settembre 2017.

Le caratteristiche agronomiche dei vigneti (*varietà, forma di allevamento, sesto d'impianto e stato di coltivazione dei vigneti*), rispetto a quanto dichiarato in domanda di sostegno sono vincolanti per la finanziabilità della domanda stessa. Non saranno ammissibili:

- vigneti che risulteranno impiantati con varietà diverse rispetto a quelle dichiarate;
- vigneti impiantati con forma di allevamento diversa da quella dichiarata;
- vigneti con sesto d'impianto diverso da quello dichiarato;
- vigneti che risulteranno non più produttivi o non mantenuti ai sensi dell'art 2 paragrafo 2 del DM n. 1420 del 26 febbraio 2015.

Le superfici oggetto di Ristrutturazione/Riconversione vengono misurate ai sensi dell'art. 44 del regolamento di esecuzione 1150/2016 e la verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo sottoscritto ed accettato dal produttore.

Il contributo minimo ammissibile è pari a 2.500 euro, pertanto, non saranno prese in considerazione domande che si riferiscono ad una richiesta di contributo inferiore a tale importo minimo.

9. ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Le attività ammissibili nell'ambito della misura riconversione e ristrutturazione vigneti, attuabili mediante una serie di azioni che nel loro insieme consentono la realizzazione del progetto (operazione) ammesso, possono essere riferite a:

- 1 esercizio di un'autorizzazione proveniente da una concessione o da una estirpazione del vecchio vigneto o da una conversione di un diritto;
- 2 reimpianto anticipato, che prevede la coesistenza del vecchio vigneto, per un periodo massimo di tre campagne, con il nuovo impianto che si intende realizzare.

Le attività ammissibili, attuabili mediante una serie di azioni, sono di seguito indicate:

Attività	Azioni	DENOMINAZIONE DELL'AZIONE
a) Riconversione varietale consiste: 1) nel reimpianto su stesso o su un altro appezzamento, con o senza modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggiore pregio enologico o commerciale; 2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo	A1	Estirpazione e reimpianto del vigneto
	A2	Reimpianto da autorizzazione
	A3	Reimpianto anticipato
	A4	Sovrainnesto
b) Ristrutturazione consiste: 1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche; 2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche di forma di allevamento sesto di impianto	B1	Estirpazione e reimpianto
	B2	Reimpianto da autorizzazione
	B3	Reimpianto anticipato
c) Adeguamento vigneto Consiste nella razionalizzazione dell'impianto	C	Adeguamento e modifica della forma di allevamento per il passaggio dalle forme orizzontali espanse (tendone, pergola, raggiera, ecc.) a forme verticali, infittimento di barbatelle per adeguare il sesto ai disciplinari di produzione, adeguamento delle strutture di sostegno (pali e fili di ferro).

Per le attività che prevedono l'azione dell'estirpazione, il produttore successivamente alla notifica di ammissibilità della domanda, deve comunicare l'avvenuta estirpazione del vigneto oggetto di intervento, fermo restando il rispetto del termine fissato per i controlli ex-ante al 30 settembre. A seguito dell'estirpazione del vecchio vigneto è obbligatorio comunicare al STP territorialmente competente, l'avvenuto estirpo, pena il non riconoscimento dei mancati redditi. L'estirpazione dei vigneti per le domande con anticipo, deve avvenire obbligatoriamente entro il 10 novembre della campagna successiva a quella di presentazione della domanda (es: domanda presentata il 10 giugno 2017: termine massimo di estirpazione dei vigneti: 10 novembre 2018). In caso contrario non saranno riconosciuti i mancati redditi nella loro totalità. Inoltre il STP provvede comunque, entro il 5 dicembre dell'anno di estirpo, a modificare l'utilizzo del suolo e lo schedario viticolo con la scheda UNAR e quanto altro occorra.

Per quanto concerne il **sovrainnesto**, l'attività può essere ammessa solo su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, con non meno di 2000 piante ad ettaro, in buono stato vegetativo. Le marze per effettuare le operazioni di sovrainnesto devono provenire da vivai autorizzati e devono essere rispondenti alle norme

in materia fitosanitaria. Occorre poi prevedere un infittimento fino ad almeno 3000 ceppi per ettaro, salvo deroghe o il numero minimo di ceppi se previsto nel relativo disciplinare.

Il **reimpianto anticipato**, come sopra definito, è consentito solo qualora il richiedente dimostri di non possedere autorizzazioni in numero sufficiente per poter piantare a vite tutta la superficie interessata al reimpianto.

L'impegno del produttore a estirpare un vigneto in coltura pura di un'equivalente superficie vitata entro il termine di 3 campagne, viene garantito da una fideiussione bancaria o assicurativa, a favore della Regione Campania, fissata in euro **12.000,00** (dodicimila) per ettaro di durata non inferiore alle 3 campagne considerate, conforme allo schema allegato. Per detta attività non è riconosciuto l'indennizzo per le perdite di reddito.

Per quanto riguarda l'attività C *"adeguamento del vigneto"*, cioè la razionalizzazione dell'impianto attraverso forme di allevamento più idonee alla meccanizzazione nonché interventi volti all'adeguamento delle strutture di sostegno esclusa l'ordinaria manutenzione, sono ammesse le seguenti tipologie di azioni:

1. *modifica della forma di allevamento attraverso il passaggio da forme orizzontali espanse (tendone, pergola, raggiera, ecc.) a forme verticali che mirano a una riduzione quantitativa delle produzioni a vantaggio della qualità;*
2. *sostituzione di pali di testata in numero max. di 60 pali/ha;*
3. *sostituzione di pali intermedi max n. 300 pali/ha;*
4. *filo per l'armatura del vigneto max 300 Kg/ha*
5. *infittimento del numero di barbatelle per adeguare il sesto di impianto ai disciplinari di produzione, per riportare la densità minima a quella prevista dalle presenti Disposizioni o, in caso di ripristino di vigneti danneggiati, nella misura di max 1000 barbatelle che corrisponde a circa il 30% del numero di barbatelle della densità minima di impianto prevista.*

L'attività C può essere ammissibile solo se si effettuano **almeno tre delle cinque** tipologie di azioni sopra indicate, tra le quali la n. 1 o la n. 5 sono obbligatorie.

Inoltre, per quest'attività le quantità ed il numero di materiali che sono ammessi, rappresentano circa il 50% degli analoghi quantitativi mediamente previsti per le altre attività e per un impianto di un ettaro di vigneto ordinario, con forma di allevamento verticale (con densità di 3300 barbatelle per ettaro, 80 pali di testata, ecc.). Pertanto, anche in caso di consenso in deroga di vigneti con forme di allevamento orizzontali (pergole, tendoni, ecc.), per i quali si intende aderire all'attività C, le quantità massime ammissibili, per analogia a quanto sopra indicato, devono essere proporzionate alla quantità di materiali che ordinariamente si utilizzano per un ettaro di impianto di vigneto allevato a pergola/tendone in una determinata zona. Ad esempio se la pergola in Costa d'Amalfi prevede mediamente 3000 pali/ha e 1500 Kg di filo di ferro, aderendo all'attività C, è possibile riconoscere al massimo 1500 pali/ha, 750 Kg di ferro e così via.

Non sono ammessi contributi per interventi che prevedono la realizzazione di impianti irrigui.

Al fine di consentire il pieno utilizzo di tutte le risorse finanziarie disponibili, il beneficiario può rinunciare alla propria domanda, senza conseguenze, entro il **30 dicembre 2017**. Per le rinunce trasmesse oltre detto termine, fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti, la stessa sarà intesa come revoca e, in tal caso, non sarà possibile, al medesimo soggetto, presentare una nuova domanda nell'ambito della stessa misura, nell'esercizio finanziario successivo.

10. SOSTEGNO COMUNITARIO E RENDICONTAZIONE

Il sostegno comunitario alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è versato dall'Organismo Pagatore AGEA e può essere erogato nelle seguenti forme, ai sensi dell'articolo 8 del DM 1411 del 3 marzo 2017:

1. **contributo** per i costi di ristrutturazione e riconversione del vigneto, secondo le diverse attività previste da ciascuna tipologia di azione;
2. **compensazione per i mancati redditi** (M.R.) conseguenti alle azioni che comportano l'estirpazione di superfici vitate o il reinnesto.

L'erogazione del sostegno può essere:

1. **a collaudo**, per gli interventi realizzati entro l'anno finanziario cui si riferisce la domanda;
2. **anticipata**, nella misura dell'80% del contributo, a condizione che il beneficiario stipuli una cauzione (polizza fidejussoria) a favore dell'AGEA, pari al 110% del sostegno stesso. A tale garanzia si applicano le disposizioni del regolamento di esecuzione UE n. 282/2012.

La compensazione delle perdite di reddito non può comunque superare l'importo massimo complessivo di 3.000 €/Ha (€ 1.500 per sovrainnesto). Essa è calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale 8 marzo 2010, n. 2862, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010, e successive modificazioni.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di estirpazione del vigneto oggetto della stessa domanda, o l'azione è realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.

Per la campagna 2017/2018 il contributo alla ristrutturazione ed alla riconversione dei vigneti è erogato:

- in misura pari al 70% dei costi effettivamente sostenuti, nel rispetto del prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario - *Decreto Dirigenziale Regionale dell'Area 11 del 26 ottobre 2010 n. 281 (BURC n. 72/2010)*, e delle spese tecniche riconosciute in misura pari al 70% dei costi effettivamente sostenuti.
- fino al raggiungimento di un importo contributivo massimo di 14.000,00 €/ha oltre i mancati redditi pari a max € 3.000,00 (€ 1.500 per il sovrainnesto).

Le spese tecniche sono così modulate:

- fino a € 100.000,00 di spesa aliquota max 7%
- superati € 100.000,00 di spesa l'aliquota da applicarsi alla parte eccedente è pari al 5%.

Nel caso in cui l'ammontare del contributo richiesto e dei mancati redditi, inerente le domande presentate nella campagna 2017/2018, superi il budget totale disponibile (budget assegnato più eventuali rimodulazioni), la percentuale di contributo, anziché del 70%, si può ridurre proporzionalmente in quota pro-rata fino ad un minimo del 60%. Le domande che non rientrassero in graduatoria con l'aliquota del 60%, non saranno ammesse a finanziamento e i relativi beneficiari potranno presentare una nuova istanza nella successiva annualità.

Le tipologie di spese, di materiali e di operazioni consentite sono riportate nelle allegate tabelle 1, 2, 3 e 4 distinte per le diverse Attività/Azioni previste dalla misura. In tali tabelle sono riportate, a titolo di esempio e come semplice riferimento, le attività, i lavori e i materiali occorrenti per realizzare un ipotetico ettaro di vigneto con una densità di 3300 barbatelle/ha, con i relativi prezzi ammissibili. Il numero dei materiali indicati può essere aumentato (maggiore densità, ecc.), sempreché sia pertinente e ordinario (tranne per l'Attività C dove le quantità devono essere intese come massime ammissibili).

In altri termini, nei casi in cui è previsto un quantitativo minimo di materiale (es. 3000 barbatelle) questo può essere anche aumentato, sempreché giustificato, congruo e documentato. Nei casi in cui è indicato l'utilizzo di un quantitativo massimo, invece, non è possibile ammetterne oltre.

Inoltre, è possibile utilizzare, se tecnicamente validi e se non esplicitamente vietati, anche beni/materiali diversi da quelli riportati in dette tabelle di riferimento (esempio pali ecocompatibili). In tal caso, se il bene/materiale è riportato nel prezzario regionale viene riconosciuto il corrispondente importo sempreché sia indicato in fattura. Se il bene/materiale non è riportato nel prezzario, viene riconosciuto il prezzo inferiore tra quello indicato in fattura, e quello del bene surrogabile indicato nel prezzario.

10.1 Pali di sostegno

I pali di sostegno devono essere preferibilmente in legno, possibilmente di castagno o di altra essenza forte. Sono ammessi anche altre tipologie di pali (ferro, acciaio, ecocompatibili ecc.) purché realizzati in conformità alle disposizioni comunitarie (marchio CE) non pericolosi per l'uomo e per l'ambiente e certificati dalle aziende produttrici o da laboratori riconosciuti.

Nelle zone soggette a vincoli (paesaggistici, idro-geologici, ambientali, ecc.) i pali da utilizzare dovranno conformarsi ad eventuali prescrizioni vigenti nei rispettivi territori.

Qualora in dette zone soggette a vincoli manchino le eventuali prescrizioni, i pali da utilizzare sono necessariamente in legno o ecocompatibili.

Si intendono ecocompatibili i pali fabbricati con materiale che non rilascia sostanze inquinanti nel suolo e che al termine del loro ciclo tecnico possono essere riutilizzati o riciclati.

Inoltre, per tipologie di materiali, compresi i pali, il cui prezzo non è riportato nel prezzario regionale, il beneficiario dovrà acquisire tre distinti preventivi comparabili tra loro.

Si ribadisce che, dove previsto, è possibile utilizzare quantitativi maggiori dei materiali, rispetto a quelli indicati nelle allegate tabelle 1, 2, 3 e 4, esempio, barbatelle in numero maggiore di quelle previste dai disciplinari di produzione, maggior numero di pali, maggiori quantitativi di concime ecc., purché le quantità siano tecnicamente valide, congrue e compatibili con il progetto presentato ed opportunamente riportate nella relazione tecnica e, ai fini della rendicontazione, nel computo metrico e nelle fatture di acquisto.

Per alcune tipologie di lavori ed in particolari situazioni orograficamente difficili (forti pendenze, ecc.), inoltre, può essere riconosciuta, oltre alla lavorazione eseguita con mezzi meccanici (come da prezzario), la lavorazione effettuata manualmente (es. scavo manuale, movimentazione manuale di terra, ecc.), sempreché la stessa operazione sia:

- tecnicamente valida e compatibile con il progetto presentato;
- congrua per il territorio in cui ricade l'intervento;
- riportata nel prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario (DDR n. 281 del 26/10/2010) o assimilabile a voci analoghe;
- dettagliatamente descritta nella relazione tecnica;
- opportunamente e dettagliatamente rendicontata.

In ogni caso, il contributo ai costi totali di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, non può superare l'importo massimo di **€ 14.000/ha**.

Ai fini della rendicontazione della spesa, le fatture relative ai costi sostenuti per acquisto di materiali e servizi devono sempre essere presentate. Ai fini dell'eleggibilità della spesa è sempre necessario verificare, esaminando la data delle fatture, che l'operazione non sia stata realizzata precedentemente alla data di presentazione della domanda. Tali fatture

sono inoltre necessarie per verificare la corrispondenza del prezzo di acquisto dei mezzi tecnici ai prezzi previsti dal prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario.

In definitiva, quindi, per il riconoscimento di una determinata voce di spesa (barbatelle, pali, manodopera, analisi del terreno, spese tecniche, ecc.) è sempre necessaria la fattura, sia per il rispetto delle norme fiscali, sia per la verifica dell'eleggibilità della spesa, sia per la congruenza del prezzo pagato al prezzario regionale.

Anche per il riconoscimento delle spese tecniche, tenuto conto dell'obbligatorietà della prestazione professionale del tecnico abilitato (relazione tecnica da allegare alla domanda), anche ai fini del rispetto delle disposizioni in materia fiscale, è obbligatorio allegare sempre la fattura della prestazione professionale.

In mancanza di fattura o altro giustificativo idoneo non saranno riconosciute le relative voci di spesa richieste.

Per quanto riguarda le voci di spesa in economia, queste dovranno essere congrue ed ordinarie e dovranno essere dettagliate nella relazione tecnica allegata alla richiesta di collaudo.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del DM 1411 del 03/03/2017, per sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione vigneti, può essere elevato ad € 24.500 €/ha nelle Isole e nelle altre aree della Regione Campania con sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni.

In tal caso, ai sensi della DGR n. 1827 del 20/11/2008 (BURC n. 52/2008) ai prezzi dei lavori per le Aziende agricole ubicate nelle Isole di Ischia, Procida e Capri, si applicherà un aumento del 30% di quelli unitari previsti nel prezzario regionale per le opere di miglioramento fondiario. Inoltre, per i progetti relativi alle sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni, ubicati sulle altre zone del territorio regionale, è previsto un aumento del 30% ai prezzi dei lavori rispetto a quelli previsti nel prezzario regionale.

Analoga maggiorazione del 30% dei costi è prevista in caso di ristrutturazione di vigneti della varietà Asprinio ad alberata.

Tali maggiorazioni non sono cumulabili, nel senso che gli impianti su gradoni o su terrazze realizzati nelle Isole non usufruiscono del cumulo di maggiorazione.

Al sostegno comunitario, laddove la singola azione lo preveda, vanno aggiunte le compensazioni per la perdita di reddito (mancati redditi), conseguenti l'esecuzione della misura di estirpazione e reimpianto o di sovrainnesto.

I mancati redditi non si applicano in caso di reimpianto anticipato o di reimpianto da autorizzazione, in quanto per tali azioni non vi sono perdite di reddito.

I mancati redditi (o M.R.) non possono superare l'importo massimo di 3.000,00 €/ha e sono erogati per un massimo di due annualità (€ 1.500,00 per anno) e per un importo differente in funzione della destinazione delle uve (DOP, IGP da Tavola) coltivate sulle superficie vitata da ristrutturare.

Gli importi da riconoscere sono calcolati considerando sia la perdita di reddito derivante dalla resa media regionale del vigneto (*in funzione della tipologia di uve - DO/IG*) per i prezzi medi delle uve, sia i mancati costi di raccolta delle uve.

I criteri sono quelli definiti nel Decreto Direttoriale (MIPAAF) n. 2862 del 08/03/2010.

Pertanto, sulla base di tali criteri e tenuto conto del valore massimo previsto dal comma 2, articolo 8, del DM 15938/2013, i mancati redditi riconoscibili sono così distinti in funzione della tipologia di uve del vigneto da ristrutturare che deve essere presente nello schedario (idoneità) e indicata almeno nella dichiarazione vitivinicola della campagna antecedente quella di presentazione della domanda di RRV:

Tipo di uva	Mancati Redditi
Uva per vino da tavola	€ 2.000,00
Uva per vino a IGT	€ 2.500,00
Uva per vino a DO	€ 3.000,00

Per la tipologia ed idoneità delle uve, si prende a riferimento quanto riportato nelle due dichiarazioni di vendemmia come sopra indicato.

10.2 Rendicontazione e costo effettivo dei progetti

A seguito delle indicazioni dei Servizi della Commissione Europea è necessario che la Regione effettui anche la verifica del costo effettivo per produttore, una volta portato a termine il progetto, in modo da verificare che il contributo comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non superi il 75% (Regioni convergenza) rispetto alle spese di ristrutturazione e di riconversione effettivamente sostenute per l'intera misura.

Tale controllo si basa sulla procedura di seguito illustrata.

Alla richiesta di collaudo, il beneficiario allega, oltre alla documentazione obbligatoria prevista dal Piano regionale, anche un prospetto (foglio di calcolo Excel, tabella, ecc.) riepilogativo delle singole operazioni effettuate e dei materiali acquistati (preparazione del terreno, pali, barbatelle, filo di ferro, spietramento, analisi del terreno, ecc.) con l'indicazione dei costi sostenuti (come da fatture quietanzate) e delle voci di costo dei lavori realizzati in economia (scavo buchette, squadratura, messa a dimora, ecc.).

Alla richiesta di collaudo bisogna allegare la documentazione fiscale relativa alle spese effettivamente sostenute (fatture, ricevute fiscali, ecc.) e l'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in economia (possessione della trattrice, della manodopera aziendale, ecc.).

La documentazione fiscale e l'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in economia, servono a verificare l'eleggibilità delle spese *che il contributo comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non superi il 70% rispetto alle spese di ristrutturazione e di riconversione effettivamente sostenute.*

Per le operazioni eseguite in economia l'azienda deve allegare alla richiesta di collaudo anche apposita relazione tecnica in merito alle operazioni svolte e la descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati. Le operazioni eseguite in economia vengono valutate ai fini del controllo della spesa entro i limiti dei costi previsti per le stesse operazioni, come da prezzo regionale e dei costi di produzione.

Ai fini del riconoscimento della spesa, se ad esempio dalla descrizione e dalle caratteristiche tecniche del mezzo utilizzato non fossero idonee all'operazione svolta, la spesa non può essere riconosciuta (ad esempio non è possibile riconoscere una lavorazione profonda con l'utilizzo di una fresatrice superficiale oppure numero di giornate utilizzate in eccesso rispetto alle barbatelle messe a dimora).

Qualora il contributo comunitario erogato in via anticipata nel limite dell'80% previsto, risultasse superiore ai lavori realizzati, si provvederà a richiedere alle aziende la restituzione delle somme versate in eccesso, maggiorate dei relativi interessi (conguaglio finale per economie di spesa).

Ai fini del riconoscimento della spesa per le voci di costo, il lavoro in economia può essere riconosciuto nella misura massima di seguito riportata:

- acquisto e messa a dimora di barbatelle: *lavoro in economia max 35% del costo totale come da prezzo per ciascuna barbatella;*
- acquisto e distribuzione di concimi: lavori in economia pari al massimo al 20% del costo previsto dal prezzo;
- acquisto pali: lavoro in economia massimo 20% del costo previsto dal prezzo;
- acquisto filo di ferro: lavoro in economia massimo del 20% del costo previsto dal prezzo regionale.

I lavori in economia per le barbatelle comprendono: la squadratura, scavo buchetta, palo tutore, fallanze ecc.); per i pali: lo scavo e rinterro di buche, squadratura, messa in opera

ed ogni altro onere; per il filo di ferro: la messa in opera ecc. Per la concimazione, i lavori in economia comprendono la distribuzione in campo.

A titolo di esempio per le barbatelle, il prezzo nel prezzario regionale è pari a 2,65 euro cad. (inclusa squadratura, scavo buchetta, messa in opera, fallanze, ecc).

In tal caso i lavori in economia, possono essere riconosciuti, se applicati in modio congruo e coerente alle operazioni da farsi, al massimo per € 0,927 (cioè nella misura massima del 35% di € 2,65) per ogni barbatella; pertanto, se in fattura è indicato l'importo di € 1,00 per barbatella, può essere riconosciuta al massimo una spesa totale di € 1,927 (€ 1,0 per barbatella ed € 0,927 per lavori in economia). Se in fattura è indicato il prezzo di € 2,00 per barbatella, può essere riconosciuta al massimo una spesa totale di € 2,65 (€ 2,0 per barbatella ed € 0,65 per lavori in economia). In altri termini non si può comunque superare il limite del prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario di riferimento.

Il costo dei lavori in economia deve essere sempre tecnicamente compatibile, congruo ed ordinario per il tipo di progetto approvato. I singoli costi dei lavori in economia devono essere riportati dettagliatamente nella relazione tecnica, sottoscritta dal professionista. Il pagamento dei lavori in economia, tipo i lavoratori salariati assunti per l'effettuazione delle opere, deve essere tracciato. Nel caso l'Ufficio valuti il lavoro in economia presentato dalla Ditta in eccesso rispetto all'ordinarietà delle operazioni, è tenuto a non approvare la relativa spesa eccedente.

Il Pagamento delle forniture di beni e servizi deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario/postale, carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di aiuto. Solo in caso di fattura al di sotto di € 200,00 è sufficiente la quietanza "pagato" riportato sulla fattura con timbro e firma del venditore.

Si precisa che la spesa deve essere unicamente sostenuta dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa al pagamento deve essere presentata in forma completa all'UOD in fase di presentazione del collaudo.

11. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

11.1 Fascicolo aziendale

E' condizione essenziale che ciascun soggetto beneficiario di contributi, aiuti e premi comunitari, nazionali e regionali sia censito all'interno dell'Anagrafe delle aziende agricole attraverso il *Fascicolo aziendale* costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D.Lgs. n. 99/2004 ed inteso come modello cartaceo e/o elettronico riepilogativo dei dati e dei documenti aziendali.

La costituzione o aggiornamento del *Fascicolo aziendale* consente la visione globale dell'azienda come insieme delle unità produttive gestite dall'agricoltore e si inquadra nel contesto della semplificazione della documentazione amministrativa.

Inoltre, il DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali individua nel "Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione" un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria. In particolare, l'articolo 9, prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto comunitarie, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale.

Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare AGEA prot. N. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i..

Per consentire di eseguire tutti i controlli previsti dal Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) è necessario che le superfici a vigneto siano opportunamente definite e verificate nello Schedario viticolo. Inoltre, l'aggiornamento del fascicolo deve riguardare

anche i dati tecnici (*varietà, sesto impianto, anno di impianto, forma di allevamento, ecc.*) delle Unità Vitate, a pena di esclusione delle superfici, in caso di riscontro difformità a seguito delle verifiche ex-ante in campo.

Nella costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, il beneficiario dovrà necessariamente indicare le proprie coordinate bancarie (IBAN) ai fini dell'accreditamento degli importi da erogare a titolo di aiuto comunitario.

Al riguardo si rappresenta che dal 2010 AGEA attua un controllo sistematico sui codici IBAN indicati dai produttori nelle domande di pagamento, al fine di verificare la reale esistenza del codice IBAN nel circuito interbancario e la coerenza dello stesso con il soggetto indicato nella domanda di pagamento stessa. Si evidenzia che l'intestatario del codice IBAN deve sempre corrispondere con il beneficiario indicato nella domanda di pagamento. È ammesso il c/c cointestato ma ciascun conto può essere associato ad un solo Fascicolo aziendale.

L'IBAN che identifica in maniera univoca il rapporto tra beneficiario ed Istituto di credito, è requisito obbligatorio richiesto dalla legge (D.lvo 11/2010), per la definizione del procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari. Pertanto, il beneficiario ha l'obbligo di comunicare sotto la propria responsabilità il proprio IBAN al momento di presentazione della domanda, nonché l'obbligo di comunicarne ogni eventuale variazione nella domanda di aiuto e nel fascicolo aziendale, entro il termine utile per consentire il regolare pagamento da parte dell'O.P. AGEA.

La mancata o l'errata comunicazione da parte del beneficiario dell'IBAN, costituendo un motivo ostativo al pagamento, non comporta alcuna imputazione di responsabilità in capo alla pubblica amministrazione in caso di mancato pagamento dell'aiuto.

In fase di costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, inoltre, il beneficiario dovrà obbligatoriamente indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito telefonico. La PEC, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia è obbligatoria e sarà utilizzata come unico strumento di comunicazione tra l'Amministrazione e il beneficiario.

11.2 Termini e modalità di presentazione delle domande

Ai sensi del DM del 3 marzo 2017 n. 1411, art. 4 e della Circolare AGEA OP prot. n. Istruzioni operative Agea n. 20 del 04/05/2017, per la campagna 2017/2018, la domanda di aiuto, indipendentemente dalla modalità di pagamento prescelta, è presentata all'Organismo Pagatore entro il **15 giugno 2017**, salvo proroghe stabilite da Agea in accordo con le Regioni. In caso di proroga il termine ultimo sarà comunicato ai STP a mezzo di nota del Dirigente dell'Ufficio di coordinamento regionale e con pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania.

Si precisa che anche per gli organismi collettivi, la domanda va presentata da ogni singolo beneficiario che, in caso di pagamento anticipato, presenta singola polizza fidejussoria. Nella domanda deve essere presente un elenco di tutti i soggetti che partecipano al progetto collettivo, i dati anagrafici e l'ubicazione dell'Organismo collettivo, il timbro e la firma del rappresentante legale dello stesso Organismo. Il contributo è corrisposto direttamente ai singoli beneficiari.

A decorrere dalla campagna 2017/2018, le tipologie di domande previste sono:

- **domanda di sostegno**, sia a collaudo che a polizza (*pagamento anticipato*) da presentarsi entro il **15 giugno 2017**;
- **domanda di pagamento** a saldo:
 - a collaudo: tra il 20 marzo e il 20 giugno 2018;
 - con polizza (*pagamento anticipato*): per il collaudo delle opere e l'eventuale liquidazione del saldo spettante, tra il **20 marzo 2018 e il 20 giugno 2018**; tra il **20 marzo 2019 e il 20 giugno 2019**; tra il **20 marzo 2020 e il 20 giugno 2020**; oppure tra il **20 marzo 2021 e il 20 giugno 2021** solo per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali comunicate e riconosciute;

- **domanda di modifica:** nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica di una domanda precedentemente presentata. In tal caso, occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire. La domanda di modifica deve essere rilasciata entro i termini di presentazione previsti per la tipologia di domanda interessata.

Le domande di sostegno iniziali e di modifica pervenute oltre il termine indicato non sono ricevibili.

Alla domanda di sostegno va allegata la seguente documentazione che costituisce requisito essenziale per l'ammissibilità della stessa:

- relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato, da cui si evinca:
 - Descrizione dettagliata delle singole azioni proposte ed il relativo costo previsto per singola attività nonché la tempistica di realizzazione delle stese (**cronoprogramma**); va inoltre specificata la varietà di uve da sostituire e quella da impiantare, il sesto e la densità di impianto, la forma di allevamento, la particella da dove si estirpa e quella su cui si intende reimpiantare, ed ogni altra utile indicazione. Nella relazione deve anche essere indicato se il terreno sul quale realizza l'intervento presenta o meno una pendenza superiore al 15%, e se si tratta di impianti realizzati su terrazze e/o ciglioni. Inoltre bisogna indicare la superficie netta (ex art. 75) che si andrà a realizzare e l'eventuale superficie, se prevista, relativa ad aree di servizio e/o capezzagne. L'area relativa alle capezzagne, se previste nel nuovo impianto, deve essere specificata anche se si utilizza un diritto di reimpianto, nel senso che si dovrà specificare per il nuovo impianto che sarà realizzato la quota di vigneto ex-art. 75 e la superficie da destinare a capezzagna; nella relazione va indicato il nome e la ragione sociale del richiedente e il CUUA.
 - Le azioni da realizzare in ogni singolo esercizio finanziario, la superficie interessata da ogni operazione/attività, il relativo computo metrico e il termine ultimo di esecuzione dei lavori, sia che trattasi di collaudo che di pagamento anticipato.
- planimetria in scala 1:500 o altra scala idonea con l'indicazione delle particelle dalle quali si estirpa e le particelle sulle quali si impianta il nuovo vigneto, compreso il senso dei filari e il sesto di impianto, le eventuali superfici relative a capezzagne e aree di servizio;
- dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 sulla regolarità delle superfici vitate dell'intera azienda, comprese quelle sulle quali si interviene;
- dichiarazione di assenso rilasciata dal proprietario/ri del terreno oggetto di intervento. Nel caso in cui la proprietaria del terreno è una società, la dichiarazione di assenso dovrà essere rilasciata dal rappresentante legale;
- autocertificazione resa dal richiedente (o dal legale rappresentante in caso di Società) con la quale si dichiara:
 - *di essere in regola in merito agli obblighi di iscrizione al Registro delle imprese con attività agricole, con indicazione del numero e data di iscrizione e di essere in possesso della partita IVA;*
 - *di possedere una superficie vitata non ancora giunta al termine del ciclo naturale di vita o di essere in possesso di un'autorizzazione.*

La documentazione cartacea obbligatoria, da allegare alla domanda di sostegno, va presentata al CAA o altro soggetto abilitato previsto, presso cui si compila e si sottoscrive la domanda (o all'Ufficio regionale - *Servizio Territoriale Provinciale*). Ai fini dell'istruttoria di competenza Regionale (a cura del STP competente), il CAA/Soggetto abilitato ha l'obbligo di trasmettere, unitamente alla domanda, tutta la documentazione cartacea al STP competente per territorio entro 7 giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande, ovvero entro il 22 giugno 2017.

La trasmissione delle domande e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o altro soggetto);
- il numero identificativo della domanda;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

Per ciascuna campagna vitivinicola, ogni conduttore potrà presentare una sola domanda di aiuto di RRV.

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Completata la fase di compilazione da parte dell'utente abilitato, è possibile effettuare la stampa definitiva della domanda e - *previa sottoscrizione da parte del richiedente* - rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo AGEA e relativa data di presentazione. La sola stampa della domanda o la mancanza della sottoscrizione, non è prova di presentazione della domanda.

11.3 Regolarità delle superfici e obblighi del viticoltore

Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di sostegno comunitario le superfici vitate oggetto dell'intervento devono:

- a) essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti viticoli;
- b) non avere beneficiato di altre agevolazioni finalizzate ad interventi strutturali disposte da programmi comunitari e/o da disposizioni statali o regionali negli ultimi dieci anni;
- c) risultare registrate ed aggiornate nello schedario viticolo regionale e nel fascicolo aziendale;
- d) i beneficiari finanziati con domande di sostegno con pagamento anticipato, devono far pervenire all'Ente Istruttore l'attestazione di inizio lavori entro il termine del **15 novembre 2017**.

11.5 Altri obblighi del viticoltore

Alla data di presentazione della domanda è necessario che il singolo richiedente:

- sia in regola in merito agli obblighi di iscrizione al Registro delle imprese nella sezione speciale delle aziende agricole ai sensi del DPR 581 del 7 dicembre 1995 - Certificazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA con indicazione numero e data. In caso di esonero dall'obbligo di iscrizione, dovrà dichiarare di essere esonerato in conformità alle vigenti disposizioni in materia, di cui al DPR n.663 del 26/10/1972.
- si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - possieda una superficie vitata non ancora giunta al termine del ciclo naturale di vita (da autocertificare), in quanto il rinnovo normale dei vigneti a fine ciclo di vita naturale, ovvero il reimpianto della vite sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo il medesimo sistema di allevamento, non è consentito.

Per la presentazione delle dichiarazioni di vendemmia, si ricorda che vige l'obbligo di dichiarazione per tutte le superfici vitate aziendali anche con produzione pari a zero (in caso di calamità, di vendemmia verde, ecc.).

In caso di omissione di presentazione per cause di forza maggiore così come definito dalla normativa dell'Unione Europea, il richiedente dovrà presentare la prescritta documentazione comprovante la causa di forza maggiore. La mancata presentazione della dichiarazione di vendemmia è segnalata dall'Ufficio all'ICQRF di Napoli per l'applicazione delle sanzioni previste.

I soggetti titolari di aziende non vitate che intendono iniziare l'attività viticola sono esonerati, ovviamente, dall'obbligo di aver presentato la *dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino*.

12. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

12.1 Istruttoria

Con l'istruttoria della domanda, che prevede controlli documentali ed eventuali controlli in campo, è verificato ed accertato se il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di concessione di aiuti comunitari e se gli interventi programmati sono conformi alle disposizioni di attuazione.

12.2 Ricevibilità

Viene accertata la ricezione delle domande e dei relativi allegati entro il termine previsto, la regolare sottoscrizione delle stesse e la completezza della documentazione allegata. Questa fase si conclude con la compilazione della apposita check-list nell'applicativo in area riservata SIAN che dovrà essere firmata dall'Istruttore e la foto GIS da conservata nel fascicolo del richiedente.

12.3 Ammissibilità

Le domande ricevibili ed i documenti ad essi allegati, sono sottoposte all'istruttoria di ammissibilità che può prevedere anche controlli in campo.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata da apposita check-list di controllo disponibile sul portale SIAN e, nel caso di controlli in campo, da un verbale con giudizio positivo o negativo di approvazione.

È utile eseguire anche un controllo incrociando i dati del vigneto riportati nella relazione tecnica con quelli presenti nello schedario viticolo.

Il funzionario istruttore in questa fase ha la possibilità di richiedere all'azienda che ha presentato domanda di sostegno, i necessari chiarimenti e l'eventuale documentazione integrativa (non essenziale rispetto a quanto previsto dalla DRA), utile alla corretta definizione dell'istruttoria di ammissibilità della domanda.

L'Ente istruttore seleziona con criteri di casualità e/o di rischio un campione pari ad almeno al 5% delle domande di sostegno per il quale è tenuto ad operare una **revisione** dei controlli di ammissibilità già effettuati, affidandone l'esecuzione ad un funzionario revisore diverso da quello che ha operato il primo controllo. A tal fine il funzionario revisore utilizza lo stesso modello di scheda di controllo utilizzato dal funzionario istruttore, ripercorrendo le fasi del controllo già effettuato.

La non approvazione della domanda è oggetto di formale comunicazione all'interessato da parte del Servizio Territoriale competente che provvede al completamento della ammissibilità delle domande e alla comunicazione al richiedente dell'esito entro il 15 gennaio 2018.

L'approvazione della domanda non costituisce atto di concessione del finanziamento che resta subordinato alla approvazione della **finanziabilità** a seguito della graduatoria regionale delle domande finanziabili, sulla base delle risorse finanziarie assegnata alla regione Campania, a cura dell'Ufficio di coordinamento regionale.

12.4 Controllo in loco (*ex-ante*)

L' AGEA estrae un campione, pari ad un minimo del 5% delle domande, sul quale opera la verifica in loco degli impianti vitati oggetto dell'intervento.

Tale controllo è finalizzato anche alla verifica del rispetto di quanto stabilito all'art. 6 del Reg. CE 555/2008 riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti (*per «rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale» si intende il reimpianto della stessa parcella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite*).

A tal fine, per poter consentire l'esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione degli impianti vitati oggetto di intervento possono essere effettuate a decorrere dal 01 ottobre 2017.

La verifica in loco è documentata da verbale di controllo sottoscritto ed accettato dal beneficiario, i cui esiti sono resi disponibili sul SIAN. *Il riscontro delle caratteristiche agronomiche degli impianti da sottoporre a Ristrutturazione/Riconversione (varietà, sistema di allevamento e stato di coltivazione dei vigneti), unitamente alle misurazioni rilevate, ai sensi dell'art. 75, sono vincolanti per la finanziabilità della domanda stessa.*

12.5 Finanziabilità

L'Ufficio STP provvede al completamento della fase di finanziabilità definendo una graduatoria provinciale, con l'attribuzione del punteggio, degli ettari ammessi e del contributo concesso, secondo la modulistica allegata, trasmettendola con apposita lettera di trasmissione, anche via PEC, all'UOD di coordinamento regionale entro **il 15 febbraio 2018**.

Gli esiti della graduatoria, di ammissibilità e di finanziabilità sono registrati sul portale SIAN mediante apposite check list a cura dell'Ente istruttore.

Come dettagliato al successivo paragrafo 13, l'Ufficio regionale provvede a redigere una graduatoria regionale entro il 28 febbraio 2018 che viene pubblicata sul sito web istituzionale della Regione Campania - portale dell'Agricoltura.

12.6 Eleggibilità delle spese

Le spese eleggibili a finanziamento sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto e, comunque, non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi. Qualora la domanda non risulti finanziabile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto che dovesse venir ripresentato ed ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

Sono ammesse a contributo solo le spese sostenute per l'acquisto di materiali esclusivamente nuovi.

12.7 Varianti

Si intende per variante una variazione delle opere da eseguire (allegato 2 della domanda di sostegno) relative a:

1. Localizzazione geografica (es. foglio, particella)
2. Caratteristiche del vigneto (varietà, sesto d'impianto, forma d'allevamento)
3. Cronoprogramma delle attività da portare a termine.

La domanda di variante, analogamente alla domanda iniziale, è presentata con le modalità informatiche presenti sul portale SIAN, per il tramite di un CAA o altri soggetti autorizzati, completa di tutta la documentazione cartacea almeno 15 giorni prima dell'inizio della realizzazione delle opere e comunque non oltre:

- Il 30 giugno per le domande a collaudo;
- Il 30 giugno dell'anno considerato per la conclusione dei lavori per le domande con pagamento anticipato

La stessa domanda, con la documentazione cartacea, a cura del CAA, è consegnata entro 5 giorni all'UOD provinciale competente per territorio. L'ente istruttore procederà alla ricevibilità informatica e dovrà comunicare al beneficiario, entro 20 giorni lavorativi dalla presentazione della variante, l'eventuale autorizzazione o diniego.

La domanda di variante deve essere presentata ed autorizzata prima della realizzazione dell'intervento.

Le modifica del cronoprogramma potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse da parte di ciascuna Regione\PA per l'esercizio finanziario coinvolto.

Non sono ammesse varianti diverse da quelle indicate nel presente punto.

Impianti vitati che all'atto del collaudo saranno difformi da quanto ammesso in domanda di sostegno o di variante, autorizzata dalla Regione\PA competente, non sono ammissibili all'aiuto.

In caso di varianti realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione, sarà avviato il procedimento di decadenza e revoca del beneficio assegnato, con il recupero delle somme già concesse in via anticipata.

Anche le modifiche della tipologia di pagamento della domanda iniziale, es: da collaudo a fidejussione, devono essere preventivamente richieste ed autorizzate prima della finanziabilità e comunque entro il 31 gennaio successivo alla presentazione della domanda.

12.8 Proroga del termine di esecuzione lavori

Come definito nella Comunicazione C (88) 1696 della Commissione Europea, le cause di forza maggiore devono essere intese nel senso di *"circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non sarebbero potute essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà"*.

Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto del termine di realizzazione dei lavori e, quindi, degli impegni assunti, costituisce un'eccezione alla regola generale del rispetto degli impegni assunti dal beneficiario con la sottoscrizione della domanda.

In tutti i casi in cui non è possibile realizzare i lavori entro i termini previsti, i beneficiari del contributo sono obbligati a darne immediata comunicazione al STP competente, prima del termine fissato per la richiesta del collaudo, motivandone le cause.

L'UOD STP competente, a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, esprimerà il proprio parere sul rilascio o meno della proroga e, in caso di esito favorevole, ne darà comunicazione al beneficiario e per conoscenza all'UOD di coordinamento regionale

12.9 Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi del Reg. UE 640/14 art.4, qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, può essere presentata dal beneficiario apposita comunicazione allegando la documentazione prevista dall'allegato 7 della circolare AGEA OP n. 20 del 4 maggio 2017, ai fini del riconoscimento delle stesse.

L'ente Istruttore può riconoscere esclusivamente i casi di forza maggiore riportati nel Reg. UE 1306/13 del 20 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, comunicando l'esito entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

12.10 Subentro in caso di decesso

Nel caso in cui la comunicazione riguardi il decesso del titolare di una domanda di sostegno con richiesta di pagamento anticipato, ed il beneficiario deceduto aveva già presentato apposita garanzia, l'erede che intende subentrare, dovrà presentare un'appendice di variazione alla garanzia originaria, da produrre secondo la Circolare AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. - Procedura delle garanzie informatizzate.

L'Ente istruttore verifica, con riferimento al nuovo soggetto beneficiario, la sussistenza dei requisiti previsti, comunicando al nuovo soggetto, con lettera raccomandata\PEC con avviso di ricevimento, l'accoglimento od il diniego che comporta la perdita del sostegno.

L'erede subentrante, munito del codice CUAA del precedente beneficiario e del numero identificativo della domanda di sostegno, si reca presso l'Ente garante che ha emesso la garanzia originaria che provvede, inserendo il numero identificativo della domanda di sostegno ed il CUAA del beneficiario nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, a scaricare il modello di appendice di garanzia di variazione contraente, precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di sostegno a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'inserimento a sistema degli estremi identificativi della nota regionale di comunicazione di ammissibilità provvisoria al subentro dell'erede attivano la possibilità di stampare l'appendice di subentro.

L'Ente garante stampa l'appendice di garanzia e la sottoscrive unitamente al beneficiario subentrante con propria firma e timbro.

Il beneficiario subentrante consegna l'originale dell'appendice di subentro così formalizzata entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione direttamente all'Ente istruttore.

L'Ente istruttore cura la verifica della presenza sull'appendice, della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del beneficiario subentrante, l'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio dell'appendice medesima.

Inoltre l'Ente istruttore provvede alla richiesta della conferma di validità dell'appendice di variazione alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente e, una volta pervenuta, alla sua acquisizione sistema.

Una volta verificata la conformità e validità dell'appendice, e sulla base degli adempimenti sopra descritti, l'Ente istruttore con proprio provvedimento dirigenziale, provvede a conferire al soggetto subentrante tutti i diritti e gli obblighi in capo all'intestatario iniziale, comunicandolo al subentrante con raccomandata/PEC con avviso di ricevimento.

L'Ente istruttore provvede a trasmettere gli originali delle appendici di subentro conformi e munite delle rispettive conferme di validità all'OP AGEA, per il tramite dell'Ufficio regionale di competenza.

La procedura di subentro sopradescritta dovrà essere conclusa entro e non oltre 120 giorni della comunicazione.

Si precisa che fino al collaudo delle opere non sono ammessi altri tipi di subentro oltre a quello relativo al decesso del beneficiario.

Successivamente al collaudo è possibile il cambio di titolarità anche per circostanze diverse da quella del decesso e, nel caso in cui la polizza non risultasse ancora svincolata, con sottoscrizione di apposita appendice di polizza con le stesse modalità sopra descritte.

13. GRADUATORIA REGIONALE E CRITERI DI PRIORITÀ

13.1 Graduatoria regionale

Ai fini della concessione del sostegno comunitario entro il 28 febbraio 2018 viene redatta una graduatoria unica regionale di merito, sulla base dei punteggi attribuiti a seguito di istruttoria da parte delle UOD Servizi territoriali provinciali competenti in osservanza della sotto riportata Tabella dei criteri di selezione/Punteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di seguito indicati.

A decorrere dalla campagna 2017/2018, sulla base della nuova regolamentazione comunitaria, non potranno più essere proposti elenchi di liquidazione in overbooking da un esercizio finanziario a quello successivo. In altri termini le domande non liquidate per esaurimento delle risorse assegnate in un esercizio finanziario, non potranno essere più pagate con i fondi assegnati nell'esercizio finanziario successivo. In tal caso i beneficiari interessati dovranno presentare una nuova domanda.

Nel caso di risorse finanziarie insufficienti, le domande, sia a collaudo che con fidejussione, che non raggiungono un punteggio minimo di 5 pt non verranno prese in considerazione ai fini della finanziabilità.

L'UOD di coordinamento regionale, elabora e pubblica la graduatoria unica regionale degli aventi diritto e degli esclusi, sul sito web dell'agricoltura che assume valenza di comunicazione al beneficiario.

Sul decreto regionale di approvazione è riportata la data entro la quale deve essere presentata la domanda di saldo che deve tener conto del cronoprogramma delle attività inserito in domanda di sostegno, della scadenza all'utilizzo dell'autorizzazioni al reimpianto. I termini indicati non si applicano nel caso di eventuali assegnazioni, successive, supplementari da parte del MIPAAF e comunque nel rispetto della data ultima del **21**

settembre 2018 (consegna in AGEA degli elenchi di liquidazione con allegate le relative polizze e conferme).

Per quanto riguarda le domande ammissibili la graduatoria sarà redatta secondo i seguenti criteri di priorità:

1. *domande di reimpianto di vigneti derivanti da estirpazione per ragioni fitosanitarie su decisione dell'autorità competente fino alla concorrenza di € 556.040,00 pari al 15% della dotazione assegnata alla Misura;*
2. *domande con tipologia di pagamento a collaudo;*
3. *domande con tipologia di pagamento anticipato con polizza fideiussoria.*

Tabella dei criteri di selezione

Descrizione riconosciuta	Punteggio
Giovane imprenditore con età minore di 40 anni. In caso di Società o Cooperativa si considera l'età anagrafica del rappresentante legale che sottoscrive la domanda.	10
Aziende con rapporto prevalentemente vitivinicolo - Sup. vitata/SAU > del 50%	10
Aziende vitivinicole che trasformano in azienda almeno il 65% delle produzioni aziendali o aziende socie di cooperative	4
Maggiore densità di impianto ad ettaro: - <i>oltre il disciplinare e fino a 3000 ceppi</i> - <i>da 3.001 a 4000 ceppi</i> - <i>oltre 4000 ceppi</i>	3 6 9
Il soggetto che conduce con il metodo dell'agricoltura biologica (Reg. CE n. 834/2011 e modifiche successive) la SAU aziendale a vigneto	4
Aziende vitivinicole che aderiscono ad un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi del D. Lgs 61/2010 alla data di emanazione del presente Bando.	2
Cooperative e/o soggetti che conducono terreni confiscati alle mafie ai sensi della Legge 109/96.	5

Per le aziende che aderiscono ad un consorzio di tutela, occorre allegare attestato del Consorzio stesso con l'indicazione almeno della data di adesione e della tipologia di vino. A parità di punteggio viene data precedenza in graduatoria alle domande dei richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, possiedono l'età anagrafica inferiore. Nel caso in cui il richiedente sia una Società di persone o di capitali, l'età anagrafica presa a riferimento è quella del rappresentante legale.

L'ultima domanda in graduatoria può essere ammessa a finanziamento anche in modo parziale, a seconda della disponibilità finanziaria e sempreché il beneficiario sia disponibile comunque a realizzare l'intervento.

Tuttavia, il finanziamento delle domande ammesse ma non finanziate per esaurimento delle risorse, è possibile qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie.

La definizione della graduatoria delle domande dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2018.

14. ADEMPIMENTI E CONTROLLI

I controlli sono effettuati conformemente a quanto definito d'intesa tra la Regione Campania, AGEA Coordinamento e AGEA Organismo pagatore e in applicazione delle disposizioni nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo.

In particolare, il controllo delle superfici interessate si avvale dell'inventario del potenziale viticolo e della corrispondente base grafica.

Ai fini della liquidazione del sostegno comunitario il sistema di controllo si avvale, inoltre, del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, istituito dal regolamento CEE 3508/1992, che permette di verificare se i dati forniti dal richiedente, tramite la domanda o la documentazione ad essa allegata, siano congruenti con le informazioni contenute nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

È inoltre verificato il rispetto degli impegni (tecnici, amministrativi, realizzazione interventi, obblighi, ecc.) assunti dal singolo richiedente con la sottoscrizione della domanda di sostegno comunitario e in eventuali momenti successivi.

14.1 Adempimenti dell'Amministrazione regionale

I STP territorialmente competenti, a seguito dell'approvazione della graduatoria regionale, comunicano ai beneficiari, anche a mezzo PEC, la finanziabilità della domanda, conformemente al predisposto schema allegato alle presenti disposizioni *Modello A e Modello A1 (per la tipologia di domande con pagamento a collaudo)*, inviando loro anche i seguenti schemi, in funzione della tipologia di pagamento prescelto:

- schema di dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante "l'inizio dei lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti" (*Modello 1*);
- schema di comunicazione "*Termine lavori e richiesta di accertamento finale/saldo*" (*Modello 2*).

Per le domande, non ammissibili i STP competenti per territorio provvederanno ad inviare apposita comunicazione a mezzo PEC, sulla base del predisposto Modello B allegato alle presenti disposizioni.

Le comunicazioni di ammissibilità e finanziabilità delle domande dovranno essere concluse entro il **28 febbraio 2018**. La comunicazione di ammissibilità al finanziamento costituisce invito alla Ditta a fornire la fidejussione e l'attestazione di inizio lavori.

I competenti STP, ad avvenuta presentazione della documentazione e nel rispetto degli adempimenti previsti da AGEA, provvedono a:

- accertare la completezza della documentazione prodotta dai soggetti interessati;
- verificare la regolarità della garanzia fideiussoria ed in particolare la presenza delle sottoscrizioni in originale dell'Ente garante e del contraente, del luogo e della data di sottoscrizione, della presenza del timbro e del nome e cognome del firmatario, nonché alla lavorazione in PGI nel portale SIAN delle garanzie;
- acquisire la conferma della validità della garanzia medesima, utilizzando esclusivamente il "modello di conferma garanzia" Tipo 2, stampato dal SIAN in PGI, in formato PDF, riportante BARCODE e tutti i dati di riferimento della garanzia, del timbro e del nominativo del firmatario dell'Ente garante.

Provvede, successivamente, a trasmettere all'UOD di coordinamento regionale l'originale delle garanzie fideiussorie corredate delle relative conferme di validità rilasciate dalle direzioni degli Enti garanti.

L'ufficio di coordinamento regionale, nel rispetto degli adempimenti previsti dall'OPAGEA, provvede a:

- verificare la correttezza formale delle garanzie fideiussorie e delle conferme di validità delle garanzie medesime;

- inoltrare all'OP AGEA le garanzie fideiussorie in originale e le relative conferme di validità ai fini della erogazione del contributo a favore di ciascun beneficiario, da parte della stessa AGEA in qualità di Organismo Pagatore.

14.2 Adempimenti dei beneficiari

Successivamente al ricevimento della comunicazione di ammissibilità da parte del STP competente per territorio e comunque entro il termine indicato, per le tipologie di domande con pagamento anticipato, il beneficiario trasmette la seguente documentazione:

- dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante *"l'inizio dei lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti"*. Detta dichiarazione è redatta utilizzando lo schema di cui al *Modello 1* sopra citato. Ad avvenuta presentazione da parte dei beneficiari di detto Modello 1 l'Ente istruttore territorialmente competente provvede alla registrazione, con apposita procedura, sul portale SIAN in Gestione domande RRV;
- polizza fidejussoria a favore dell'OP AGEA, a garanzia della erogazione anticipata del sostegno comunitario alla RRV. La polizza (o garanzia) fidejussoria deve essere conforme alle procedure dell'OP AGEA dettate per la gestione e l'acquisizione informatizzata delle garanzie dei settori dello Sviluppo rurale e della RRV, tramite portale SIAN, in Procedure Garanzie Informatizzate (PGI).

La garanzia potrà essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da istituti di cui al Decreto del 15 aprile 1992 e s.m.i., inserite nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da Istituti assicurativi abilitati dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione Europea. L'elenco ufficiale di tali Istituti assicurativi è consultabile sul sito internet www.ivass.it. Sono esclusi dalla possibilità di presentare garanzie a favore dell'OP AGEA gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Area amministrativa di AGEA.

Sull'argomento si rimanda a quanto precisato al punto 10.2 "Garanzie fideiussorie ed Enti garanti" circolare AGEA, Ufficio Monocratico, n. 4, prot. n. AGEA.AMU.261 del 25 febbraio 2010, (omissis.....*Il richiedente ammesso, munito del suo codice CUAA e del numero identificativo della sua domanda di aiuto, si reca presso un Ente garante di sua scelta, tra quelli ammessi dall'OP AGEA, che provvede, inserendo il numero identificativo della domanda di aiuto ed il CUAA del richiedente nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, a scaricare il modello di garanzia precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di aiuto a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima....omissis*) nonché, per maggiori dettagli, alla circolare dell'OP AGEA n. 18 prot. n. 697/UM del 19 marzo 2009 e sue successive modifiche ed integrazioni disponibile sul sito dell'AGEA www.agea.gov.it.

N.B.: Qualora la documentazione di cui sopra non viene prodotta dai soggetti interessati con le modalità ed entro i termini prescritti, l'UOD STP competente non dà seguito alle successive procedure finalizzate all'erogazione del contributo da parte dell'OP AGEA e dispone, conseguentemente, la revoca che sarà notificata all'interessato a mezzo pec (o altro mezzo) mediante avvio del procedimento di revoca ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Le garanzie emesse da Ente garante non riconosciuto da Agea o pervenute fuori termine vengono restituite al contraente.

Le garanzie devono pervenire in originale all'OP AGEA entro il **20 aprile 2018** complete delle rispettive conferme di validità. Tale scadenza viene posticipata al **20 luglio 2018** per polizze afferenti alle ditte interessate a scorrimenti di graduatoria a seguito di economie e/o rimodulazioni nazionali. Detto termine è inderogabile e non può in nessun caso essere modificata da disposizione della Regione.

14.3 Termine lavori e richiesta accertamento finale (collaudo)

Le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate al massimo entro i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di sostegno, e comunque non oltre il termine di validità dell'autorizzazione all'impianto/reimpianto.

Al riguardo, tenuto conto che ai sensi dell'art. 54 del Reg. CE n. 2016/1149 l'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate nella domanda di sostegno, i richiedenti ammessi con domanda di sostegno ed i beneficiari di anticipo su cauzione devono presentare, pena decadenza dall'aiuto, apposita domanda di pagamento a saldo entro le seguenti date:

- pagamento a collaudo: entro il **20 giugno 2018**;
- pagamento a saldo per le domande con polizza:
 - entro il **20 giugno 2018 o**
 - **entro il 20 giugno 2019 o**
 - entro il 20 giugno 2020
 - non oltre il **20 giugno 2021**, se riconosciute le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali (*per le domande con pagamento anticipato*).

Pertanto, dovrà essere il beneficiario a stabilire il cronoprogramma delle azioni da realizzarsi e se intende completarle in uno o al massimo in tre anni.

(Es: se decide di completare le azioni tutte al terzo anno, presenta il cronoprogramma con fine lavori al terzo anno e riceverà l'80% dell'anticipo entro il 15 ottobre 2018 e il saldo, dopo aver concluso i lavori e dopo la domanda di pagamento a saldo presentata il 20 giugno 2020).

L'omessa presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i termini sopra indicati, comporta per le domande di sostegno con pagamento a collaudo, la non erogazione dell'aiuto comunitario, atteso che non è possibile poter eseguire il controllo obbligatorio ai fini del pagamento dell'aiuto, mentre, per le domande di sostegno con pagamento anticipato, l'incameramento della garanzia.

Inoltre, è prevista l'esclusione dalla misura di sostegno per la Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

In tal caso l'Ente istruttore (STP competente) comunica ai beneficiari pagati in via anticipata su cauzione, a mezzo raccomandata/PEC entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, l'avvio del procedimento di revoca ex articolo 10 bis legge 241/1990 dell'atto di concessione, immettendo a sistema i relativi dati.

Le domande di pagamento presentate oltre i termini indicati sono dichiarate irricevibili.

In funzione dell'esito della chiusura del procedimento amministrativo di revoca, si procederà o meno alla compilazione della "denuncia di sinistro" come previsto dalle procedure AGEA.

A scelta del beneficiario, la richiesta di collaudo potrà esser presentata:

- a) presso il CAA a cui l'azienda ha conferito mandato per la tenuta del fascicolo o presso un tecnico abilitato alla presentazione degli atti dichiarativi della domanda presentata dall'azienda che chiede il collaudo, utilizzando l'apposita procedura disponibile sul portale SIAN;
- b) presso i STP che provvedono a registrarla utilizzando l'apposita procedura su portale SIAN entro 10 giorni solari dalla ricezione.

Nel caso di inserimento del termine lavori e richiesta di collaudo sul portale SIAN da parte del CAA libero professionista abilitato, l'allegato 3 bis viene sostituito dalla stampa riepilogativa disponibile sul portale SIAN ad inserimento ultimato. Inoltre tutti i documenti cartacei relativi alla richiesta di collaudo devono comunque pervenire presso gli uffici

regionali competenti (STP) a cura dell'azienda che richiede il collaudo, entro 7 giorni dalla registrazione della richiesta.

Per le operazioni eseguite "in proprio" ("in economia"), qualora non espressamente escluse, l'azienda deve allegare alla richiesta di collaudo anche apposita dichiarazione di responsabilità in merito alle operazioni svolte e alla descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati. Si fa presente che le spese in economia sono ammissibili solo a seguito di modifica del PNS del vino che deve prevedere l'ammissibilità delle spese in natura ed economia. Al momento quindi, tali spese non sono ammissibili.

14.4 Comunicazione di fine lavori/richiesta saldo

La comunicazione di fine lavori, riferita a domande con pagamento a collaudo deve essere presentata entro 10 giorni dalla conclusione dei lavori e comunque non oltre il **20 giugno 2018**.

La comunicazione di fine lavori, riferita a domande con pagamento anticipato, deve essere presentata entro 15 giorni dal termine dei lavori e comunque non oltre il termine di presentazione della domanda di pagamento a saldo di cui sopra in funzione del cronoprogramma (non oltre il 20 giugno 2020).

Il richiedente dell'accertamento finale contestualmente alla comunicazione è tenuto a verificare e aggiornare il Fascicolo aziendale, eventualmente fossero intervenute modifiche, costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D.Lgs 99/2004.

La domanda di pagamento a saldo, sia per le domande a collaudo sia per quelle con pagamento anticipato, deve essere corredata dalla documentazione di seguito specificata:

- a) documentazione vivaistica attestante l'acquisto di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;
- b) documentazione fiscale quietanzata giustificativa dell'acquisto di beni e servizi (compresa quella del tecnico professionista). *Per documentazione fiscale si intendono le fatture, quietanzate tramite bonifico bancario, Ri.BA, carta di credito, emesse e regolarizzate dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima della presentazione della domanda di pagamento a saldo.*

Qualsiasi altra forma di pagamento rende le spese sostenute inammissibili al contributo.

L'ufficio istruttore utilizza la documentazione fiscale allegata alla domanda di pagamento a saldo, per verificare che il contributo comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non superi il 75% *(nelle regioni classificate come regioni di convergenza)*, rispetto alle spese effettivamente sostenute.

- c) relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato, con l'indicazione dettagliata dei lavori effettuati (computo metrico), con specifica di quelli svolti in economia. La relazione deve riportare anche una la superficie netta (ex art. 75) nonché quella relativa alle aree di servizio ed alle capezzagne, se presenti, sia in caso di estirpo e reimpianto, sia in caso di utilizzo di un diritto di reimpianto. Inoltre deve essere indicato se si tratta di impianti realizzati su terrazzi e/o ciglioni. Inoltre devono essere dichiarati dal tecnico:

1. *le tipologie di lavori effettuati;*
2. *le "ore-lavoro" occorse per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro;*
3. *le modalità con le quali sono stati eseguiti i lavori, specificando i mezzi tecnici impiegati per la loro realizzazione.*

Nella relazione, inoltre, deve essere indicato:

4. *se i lavori di cui alle lettere A), B) e C) sotto indicati, sono stati effettuati in economia, sono stati eseguiti con mezzi in possesso dell'azienda e se i mezzi stessi sono idonei allo scopo;*

5. che la manodopera per l'esecuzione dei lavori di cui alle lettere D), E), F), G), ed H) sotto indicati è stata fornita dal beneficiario, da persona familiare e/o da salariati.

Possono essere considerati lavori in economia e/o contributi in natura quelli relativi a:

- A. estirpazione di vigneto obsoleto;
- B. scasso con mezzi meccanici alla profondità media di cm 100, su terreni compatti o collinari, compreso il primo ripasso, amminutamento e spianamento;
- C. squadro e picchettamento;
- D. posa in opera di barbatelle innestate e certificate;
- E. posa in opera di paleria e/o altro materiale per armatura vigneti a filari;
- F. posa in opera dei fili di ferro;
- G. manodopera occorrente per la realizzazione degli interventi di adeguamento del sistema di allevamento del vigneto.

Alla richiesta termine lavori, per evitare problemi in sede di misurazione in campo derivanti soprattutto nei casi in cui il beneficiario presenti sulle stesse particelle più domande di RRV riferite a campagne diverse e proceda alla realizzazione degli impianti senza soluzione di contiguità, deve essere allegata la planimetria con l'indicazione dettagliata del progetto per singola domanda.

15.4 Verifica dei lavori realizzati

L'STP competente, a seguito della comunicazione termine lavori/richiesta saldo, provvede ai propedeutici adempimenti sul portale SIAN e ad effettuare entro il **10 settembre 2018** i collaudi in loco sul 100% delle domande di pagamento a saldo.

A seguito dei collaudi, sarà effettuato l'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-schedario viticolo ed a riportare gli esiti del collaudo sul SIAN.

In riferimento alle domande di aiuto con pagamento anticipato i STP caricano sul portale SIAN gli esiti dei collaudi eseguiti al fine di consentire all'OP AGEA di rendere disponibili gli esiti dei collaudi eseguiti entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo, al fine di consentire il pagamento del saldo e lo svincolo della relativa polizza entro i termini fissati dalla normativa nazionale e comunitaria.

Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono misurati in campo, o tramite fotointerpretazione di orto foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17.02.2011.

In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata Circolare. Tale misurazione, conforme all'art.44 del Reg. UE 2016/1150, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti.

All'atto del collaudo delle opere realizzate, il nuovo impianto misurato con la modalità sopra descritta, viene confrontato con la superficie finanziata, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: o si compensa con il calcolo del saldo o si applicano, se dovuti i recuperi e le eventuali penali previste ai successivi paragrafo 15.5 e 16 e 17;

- maggiore realizzazione: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie finanziata ed allo svincolo della fideiussione, in caso di precedente pagamento anticipato, salvo segnalazione da parte dell'Ente istruttore di possibili irregolarità per mancata copertura da autorizzazioni.

Ai fini del rispetto della segregazione delle funzioni, è opportuno che la verifica in campo venga effettuata da personale diverso da quello che ha svolto l'istruttoria tecnico-amministrativa per l'ammissibilità della domanda.

Le modalità e le specifiche tecniche per misurare le superfici interessate dagli interventi realizzati sono contenute nel documento "Specifiche Tecniche. Superfici vitate - Misurazione e documentazione nell'ambito del SIGC" versione. 1.0 - ottobre 2009 di cui alla Circolare AGEA ACIU n. 1415 del 03/11/2009.

A seguito dei collaudi in campo, inoltre, si procede all'aggiornamento dei dati dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-schedario viticolo ed a riportare gli esiti del collaudo sul SIAN.

15.5 Definizione di importi e recuperi

Per le domande con pagamento a collaudo, l'importo dell'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata.

Per le domande con pagamento anticipato, in base a quanto disposto all'articolo 49 del regolamento delegato, l'importo dell'aiuto è erogato anticipatamente nella misura massima dell'80% di quello ammesso, prima che l'operazione di ristrutturazione venga realizzata.

Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia realizzato i lavori sull'intera superficie in sede di domanda di sostegno, salvo nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali riconosciute.

L'importo del sostegno è calcolato sulla base della differenza tra la superficie e la superficie effettivamente realizzata e riscontrata a seguito dei controlli in loco. In altri termini, se gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale ammessa e finanziata, viene versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di domande con pagamento anticipato, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

Al riguardo, in base a quanto disposto all'articolo 54, paragrafo 4, IV e V capoverso del regolamento delegato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
- c) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

In caso di domande con pagamento anticipato, se:

- a) la differenza tra la superficie effettivamente realizzata e quella oggetto della domanda ammessa al finanziamento è superiore al 50%;
- b) viene presentata una rinuncia post pagamento;
- c) viene accertata la mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti;

si procede al recupero dell'intero anticipo versato con una maggiorazione del 10%.

Se del caso si procede all'incameramento della fidejussione secondo le modalità stabilite all'articolo 23 del regolamento delegato 907/2014 e all'articolo 55 del regolamento di esecuzione 908/2014.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, *“in sede di pagamento degli aiuti comunitari, OP AGEA provvede a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale in via informatica.*

Il calcolo della percentuale di scostamento viene effettuato sulla superficie complessiva dell'operazione.

15.6 Elenchi di liquidazione

Tramite l'applicazione disponibile sul portale SIAN, l'UOD formula gli elenchi di liquidazione delle domande di pagamento istruite positivamente ed autorizzate alla liquidazione dell'aiuto da parte dei STP e li trasmette all'OP AGEA, secondo le procedure indicate nella lettera circolare prot. DSRU. 2010.2139 del 17 maggio 2010.

I termini per l'invio degli elenchi di liquidazione all'OP AGEA sono quelli indicati nella nota DPMU.2016.257 del 25 gennaio 2016, e in particolare:

- entro e non oltre il 20 luglio per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande con pagamento a fidejussione, debitamente corredate dalle polizze in originale;
- entro e non oltre il 21 settembre per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande con pagamento a collaudo.

Il pagamento degli aiuti viene effettuato dall'OP AGEA entro il termine ultimo previsto dalla normativa comunitaria fissato al 15 ottobre.

Ai sensi dell'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, OP AGEA provvede a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale in via informatica.

16. REVOCA DEL SOSTEGNO

Il mancato rispetto degli impegni assunti da parte richiedente e/o la mancata o parziale realizzazione degli interventi approvati e finanziati comportano l'obbligo della restituzione totale o parziale del sostegno concesso.

17. RESTITUZIONI E PENALI

In tutti i casi in cui è comunque dovuto un recupero di importi non riconosciuti il beneficiario, ai fini dello svincolo della garanzia, è tenuto alla restituzione di quanto richiesto maggiorato degli interessi legali. Gli interessi vengono calcolati a partire dal trentesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione.

L'adempimento dell'obbligo di comunicazione degli anticipi ricevuti per progetti il cui contributo è superiore a 5 milioni di euro, comporta l'applicazione di penalità che saranno stabilite dal MIPAAF.

Per lo svincolo della garanzia il beneficiario è tenuto a rimborsare l'importo della quota dell'anticipo non riconoscibile con le maggiorazioni previste e precedentemente indicate.

Si ricorda inoltre che AGEA, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari e che, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di esecuzione n. 908/2014, gli interessi, salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, decorrono dal termine di pagamento per l'agricoltore/beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.

A norma dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013, se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati.

Per i recuperi degli aiuti indebitamente percepiti, liquidati a titolo di anticipi coperti da garanzia, si applicano le norme di cui all'art 55 del regolamento di esecuzione (UE) n 908/2014 con il quale si prevede espressamente che: *“quando ha avuto conoscenza delle circostanze che determinano l'escussione totale o parziale della garanzia, l'autorità competente chiede senza indugio al soggetto, titolare dell'obbligo, il pagamento dell'importo escutibile, concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda”*.

17.1 Denuncia di sinistro - Calcolo degli interessi - Svincolo garanzia

La denuncia di sinistro è una check-list che deve essere compilata, tramite l'apposita funzione presente nell'applicativo informatico in area riservata SIAN, ogni qualvolta vi sia una restituzione a fronte di un pagamento anticipato.

Una volta compilata la denuncia di sinistro, questa va salvata e confermata digitalmente (viene attribuito protocollo progressivo AGEA in automatico), stampata ed inviata al beneficiario.

A seguito della restituzione, sempre nell'apposita sezione dell'applicativo presente sul portale SIAN, il funzionario istruttore procederà all'inserimento degli estremi della quietanza ed alla lavorazione dello svincolo della garanzia.

Sull'argomento si rinvia a quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 4 del Decreto Ministeriale 15938 del 20/12/2013, ed alle specifiche Circolari AGEA in materia.

Se la restituzione da parte del beneficiario avviene oltre il 30° giorno dalla data di richiesta di restituzione si applicano gli interessi legali. In tal caso, il sistema provvede al calcolo degli interessi (tasto “Calcola”) dovuti. A questo punto viene abilitata la funzione di “Stampa” di una seconda lettera da inviare al beneficiario, in cui sono indicati i termini e le modalità dell'ulteriore restituzione riguardante gli interessi legali dovuti a causa della restituzione oltre il 30° giorno.

A seguito della restituzione si procede con la lavorazione sul portale SIAN della check-list di svincolo/incameramento della polizza fideiussoria.

18. DEMARCAZIONE CON PSR

Sono attualmente esclusi dal finanziamento del PSR i reimpianti di vigneti, per cui resta assicurata la linea di demarcazione degli interventi tra PSR e OCM mentre i nuovi impianti finanziabili con Il PSR 2014/2020 sono quelli derivanti dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art.64 del Reg. UE 1308/2013. Inoltre, le presenti disposizioni regionali sono conformi alla nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 17 settembre 2009 n. 6619 sulla demarcazione tra PSR e OCM vino.

19. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

L'AGEA -Ufficio monocratico, con nota del 19 gennaio 2011 n. 184 ha comunicato che provvederà ad inserire la clausola compromissoria in calce alle domande di pagamento nonché in tutti gli atti amministrativi che a qualunque titolo attivino un procedimento amministrativo di erogazione di aiuti comunitari.

Il contenuto di tale clausola è il seguente: “Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

del 27/02/2007 e successive modificazioni e integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare”.

Tutti i richiedenti i benefici per la misura ristrutturazione sono pertanto a conoscenza della clausola compromissoria di AGEA e del suo contenuto.

SCHEDA 1

REGIME DI SOSTEGNO COMUNITARIO ALLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013

SINTESI DEL PROGETTO DELLA REGIONE CAMPANIA RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE CONNESSA ALLA MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI

Specifiche Tecniche

1.1 Area di intervento: intero territorio regionale

1.2 limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP: Sì

1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti

- imprenditori agricoli singoli o associati;
- organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- cooperative agricole;
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola

1.4 Varietà le varietà previste, riportate nella tabella successiva, sono, per i vini a Denominazione di Origine quelle individuate dai disciplinari di produzione e, per i vini ad Indicazione Geografica, i vitigni autoctoni diffusi nelle relative zone di produzione (Decreto Dirigenziale UOD 09 del 26/06/2014 n. 104).

ELENCO DEI VITIGNI IDONEI IN CAMPANIA

Codice Catalogo Nazionale	Nome della Varietà	Colore
002	AGLIANICO N.	Nero
003	AGLIANICONE N.	Nero
009	ALEATICO N.	Nero
012	ANCELOTTO N.	Nero
016	ASPRINIO BIANCO	Bianco
019	BARBERA N.	Nero
023	BELLONE B. (Prov. CE)	Bianco
029	BIANCOLELLA B.	Bianco
032	BOMBINO BIANCO B. (Prov. NA, AV e SA)	Bianco
043	CABERNET SAUVIGNON N.	Nero
493	CAPRETTONE	Bianco
365	CASAVECCHIA N. (Prov. CE)	Nero
398	CATALANESCA B. (Prov. NA)	Bianco
060	CESANESE COMUNE B. (solo Prov. SA)	Bianco
298	CHARDONNAY B. (Prov. BN)	Bianco
062	CILIEGIOLO N. (Prov. CE)	Nero
065	CODA DI VOLPE B.	Bianco
079	FALANGHINA B.	Bianco
383	FENILE B. (prov.SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Bianco
081	FIANO B.	Bianco
083	FORASTERA B.	Bianco
384	GINESTRA B. (prov. SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Bianco
097	GRECO B.	Bianco
099	GRECO NERO N. (Prov. NA)	Nero
106	GUARNACCIA B. (Prov. NA)	Bianco
010	GUARNACCIA N. (per la Prov. NA)	Nero
117	LAMBRUSCO MAESTRI N. (Prov. BN)	Nero
129	MALVASIA BIANCA B. (Prov. AV e SA)	Bianco
131	MALVASIA BIANCA DI CANDIA B. (Prov. BN)	Bianco
146	MERLOT NERO N.	Nero
150	MONTEPULCIANO N.	Nero
151	MONTONICO BIANCO B. (Prov. NA e SA)	Bianco
153	MOSCATO BIANCO B.	Bianco
176	OLIVELLA N.	Nero
381	PALLAGRELLO BIANCO - Caserta ^{(1) (2)} ⁽¹⁾ Solo area viticola Caiatino-Matesino (comuni: Ailano, Alife, Alvignano, Caiazzo, Caserta, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Dragoni, Fonte Greca, Formicola, Gioia Sannitica, Liberi, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pontelatone, Prata Sannitica, Pratella, Raviscanina, Ruviano, S. Potito Sannitico, S. Angelo d'Alife); ⁽²⁾ area DOC Galluccio (comuni: Conca della Campania, Galleggio, Mignano M. L., Piccilli, Rocca d'Evandro, Tora).	Bianco
382	PALLAGRELLO NERO N. - Caserta ^{(1) (2)} 1) solo area viticola Caiatino-Matesino (comuni: Ailano, Alife, Alvignano, Caiazzo, Caserta, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Dragoni, Fonte Greca, Formicola, Gioia Sannitica, Liberi, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pontelatone, Prata Sannitica, Pratella, Raviscanina, Ruviano, S. Potito Sannitico, S. Angelo d'Alife); 2) area DOC Galluccio (comuni: Conca della Campania, Galleggio, Mignano S. L., Piccilli, Rocca d'Evandro, Tora).	Nero
385	PEPELLA B. (Prov. SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Bianco
189	PIEDIROSSO N.	Nero
193	PINOT BIANCO B. (Prov. CE)	Bianco
194	PINOT GRIGIO G. (Prov. CE)	Bianco
195	PINOT NERO N.	Nero
199	PRIMITIVO N. (Prov. BN e CE e NA)	Nero
210	RIESLING B. (Prov. CE)	Bianco
209	RIESLING ITALICO B. (Prov. CE)	Bianco
386	RIPOLO B. (prov. SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Bianco
218	SANGIOVESE N. (Prov. BN e SA)	Nero
220	SAN LUNARDO B. (Prov. NA)	Bianco
225	SCIASCINOSO N.	Nero
230	SYLVANER VERDE B.	Bianco
444	TINTORE (Prov. SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Nero
238	TRAMINER AROMATICO RS. (Prov. CE)	Rosato
244	TREBBIANO TOSCANO B. (Prov. BN e SA)	Bianco
387	TRONTO (Prov. SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Nero
247	UVA DI TROIA N. (Prov. BN e CE)	Nero
250	VELTLINER B. (Prov. CE)	Bianco
252	VERDECA B.	Bianco

1.5 Forme di allevamento

Ammesse:

a spalliera/filare (Guyot, Cordone Speronato o sistemi di potatura similari) cortina semplice alberata (o a festone) per ASPRINIO DI AVERSA altre forme verticali idonee alla meccanizzazione.

Non Ammesse:

Tendone, raggiera, pergola, pergoletta o altre forme orizzontali salvo deroga per le isole e zone costiere.

1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro (densità impianto)

Secondo quanto previsto dai disciplinari di produzione e, ove non previsto, almeno 3.000 barbatelle ad ettaro

1.7 Superficie minima

Per le domande presentate dalle aziende singole la superficie minima ammessa è di almeno 0.30 ha.

Per le domande presentate nell'ambito di progetti collettivi la superficie minima per ogni singola azienda che partecipa è di almeno 0.30 ha.

*Gli interventi possono riguardare appezzamenti anche di estensione inferiori alle 10 are **qualora gli stessi, alla fine dell'intervento, costituiscano appezzamento singolo di almeno 3000 mq.***

Per le sole zone costiere (aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini D.O.C., Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina), e delle isole Ischia e Capri, la superficie minima è stabilita in 2500 m². Gli interventi di cui al punto precedente possono riguardare appezzamenti inferiori alle 1000 m².

1.8 Attività e azioni previste

A) RICONVERSIONE VARIETALE

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	DESCRIZIONE DELLE AZIONI
A <u>Riconversione varietale</u> <i>Cambio di varietà di vite ritenute di maggior pregio enologico o commerciale.</i>	<u>Estirpazione e reimpianto con differente varietà</u> - sulla stessa particella ma con modifica del sistema di coltivazione (forma di allevamento e/o sesto di impianto), idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali; - con diversa collocazione più favorevole da un punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche ed economiche.
	<u>Reimpianto da autorizzazione</u>
	<u>Reimpianto Anticipato</u>
	<u>Sovrainnesto</u> di vigneto, in buono stato vegetativo, con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, senza la modifica del sistema di allevamento, in quanto già razionale alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.

B) RISTRUTTURAZIONE

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	DESCRIZIONE DELLE AZIONI
B <u>Ristrutturazione</u> <i>Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti</i>	<u>Estirpazione e reimpianto con la medesima varietà</u> di vite - sulla stessa particella ma con modifica del sistema di coltivazione (forma di allevamento e/o sesto di impianto), idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali; - con diversa collocazione più favorevole da un punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche ed economiche.
	<u>Reimpianto da autorizzazione</u>
	<u>Reimpianto Anticipato</u>

C) ADEGUAMENTO

C <u>Adeguamento del vigneto</u> <i>Razionalizzazione dell'impianto</i>	<u>Adeguamento</u> del vigneto obsoleto alla meccanizzazione totale o parziale delle operazioni colturali attraverso la MODIFICA DELLE FORME DI ALLEVAMENTO e/o delle strutture di sostegno del vigneto già esistente esclusa l'ordinaria manutenzione.
---	---

Il SOVRAINNESTO è cumulabile con gli interventi previsti per la l'azione C.

1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto

- 2000 piante

1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione

- Entro la fine del cronoprogramma presentato e non oltre la validità dell'autorizzazione.

1.11 Priorità riconosciute - Formazione graduatoria

Per le domande da pagare nello stesso esercizio finanziario di quello di presentazione sono riconosciute le seguenti priorità:

- domande di reimpianto di vigneti derivanti da estirpazione per ragioni fitosanitarie su decisione dell'autorità competente;
- domande presentate con tipologia di pagamento a collaudo;
- domande con pagamento anticipato polizza fideiussoria. Giovane imprenditore (o rappresentante legale) con età minore o uguale a 40 anni.

Per la graduatoria saranno attribuiti punteggi differenti ai seguenti criteri di selezione:

- aziende vitivinicole che trasformano in azienda almeno il 65% delle produzioni aziendali
- aziende con rapporto SAU/Sup. vitata > 50%
- densità dei ceppi
- soggetti che conducono con il metodo dell'agricoltura biologica (Reg. CEE 2092/91 e modifiche successive) la SAU aziendale a vigneto
- aziende vitivinicole che aderiscono ad un Consorzio di tutela vini riconosciuto
- cooperative che conducono terreni confiscati alle mafie ai sensi della Legge 109/96.

Nell'ambito della stessa selezione, a parità di punteggio viene data precedenza in graduatoria alle domande dei richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, possiedono l'età anagrafica inferiore.

Nel caso in cui il richiedente sia una Società di persone o di capitali, l'età anagrafica presa a riferimento è quella del rappresentante legale.

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI

2.1 % di contributo comunitario ai costi della Ristrutturazione e riconversione

- Max 70% - Min 60%

2.2 % di indennizzo per le perdite di reddito

- Max 100 %

2.3 Determinazione della perdita di reddito

- sono calcolati considerando sia la perdita di reddito derivante dalla resa media regionale del vigneto (in funzione della tipologia di uve - DO/IG) per i prezzi medi delle uve, sia i mancati costi di raccolta delle uve.

I criteri sono quelli definiti nel Decreto Direttoriale (MIPAAF) n. 2862 del 08/03/2010.

2.4 Importo medio del sostegno ammissibile per ettaro

- 14.000,00 Euro/ettaro (elevato ad € 24.500 euro/ettaro per Isole e impianti su terrazzi e ciglioni)

2.5 Modalità di erogazione dell'aiuto

- Nel limite del 70% dei costi sostenuti

2.6 Tempi di erogazione dell'aiuto

- anticipato su cauzione
- a collaudo

2.7 Ammontare della cauzione in caso di pagamento anticipato

- 110 % del sostegno comunitario anticipato.

TABELLE ANALISI DEI COSTI

Nelle **Tabelle** di seguito riportate, a titolo di esempio, è descritta l'analisi dei costi necessari per la realizzazione dei lavori previsti, riferiti ad un *impianto tipo* considerato con una densità scelta di 3300 barbatelle per ettaro ed alle diverse *tipologia di intervento*.

I prezzi riportati sono quelli del prezzo Regionale per le opere di miglioramento fondiario approvato con Delibera di Giunta Regionale del 4 aprile 2008 n. 569 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 19 del 12/05/2008), come modificata dalla Deliberazione G.R. del 20 novembre 2008 n. 1827 (BURC n. 52/2008) ed aggiornati con Decreto Dirigenziale Regionale dell'Area 11 del 26 ottobre 2010 n. 281 (BURC n. 72/2010).

Per i costi relativi alle tipologie di materiali ammessi, non riportati nelle seguenti tabelle esemplificative, come ad esempio i pali di c.a. o di metallo, si rinvia al prezzo regionale delle opere di miglioramento fondiario.

Ai sensi della DGR n. 1827 del 20/11/2008 (BURC n. 52/2008) ai prezzi dei lavori per le Aziende agricole ubicate nelle Isole di Ischia e Procida si applicherà un aumento del 30% di quelli unitari previsti nel prezzo regionale per le opere di miglioramento fondiario, mentre per l'Isola di Capri si applicherà un aumento del 50%, in ragione della natura e della particolare ubicazione di detti territori, nonché delle ricadute economiche e finanziarie a carico delle aziende agricole ivi ubicate, e comunque non oltre il contributo massimo di € 24.500/ha. Inoltre, per i progetti relativi alle sistemazioni degli impianti viticoli su terrazzi e gradoni, ubicati su tutto il territorio regionale, è previsto un aumento del 30% ai prezzi dei lavori rispetto a quelli previsti nel prezzo regionale, e comunque non oltre il contributo massimo di € 24.500/ha. Analoga maggiorazione del 30% dei costi è prevista per i lavori di ristrutturazione della varietà Asprinio ad alberata.

Tali maggiorazioni non sono cumulabili, nel senso che gli impianti su gradoni o su terrazzi realizzati nelle Isole non usufruiscono del cumulo di maggiorazione.

Tabella 1 - Esempio di costo di 1 ettaro di vigneto con estirpazione e reimpianto

SUPERFICIE INTERESSATA	FORMA DI ALLEVAMENTO	DENSITÀ D'IMPIANTO				
ha 1.00.00	filare tipo cordone speronato, guyot, ecc.	3300 barbatelle/ha - Sesto impianto: m 1,20X2,50				
AZIONI PREVISTE		CODICE AZIONE				
RICONVERSIONE VARIETALE		A1 ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO				
RISTRUTTURAZIONE		B1 ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO				
LAVORI	UM	Quantità	Costo Unitario P≤15%	Costo unitario P>15%	TOTALE (iva esclusa) P≤15%	TOTALE (iva esclusa) P>15%
1- Estirpazione totale del vigneto con mezzi meccanici, compresa asportazione del materiale legnoso.	ha	1	€ 1.092,87	€ 1.258,47	€ 1.092,87	€ 1.258,47
2- Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100 su terreni compatti o collinari, compreso il primo ripasso, amminutamento e spianamento.	ha	1	€ 769,50	€ 1.224,79	€ 769,50	€ 1.224,79
3- Sistemazione superficiale del terreno preimpianto e per la regimazione delle acque meteoriche ivi compresi modesti movimenti di terra.	ha	1	€ 529,89	€ 529,89	€ 529,89	€ 529,89
4- Spietramento con asportazione del materiale	m³/ha	3	€ 12,31	€ 12,31	€ 36,93	€ 36,93
5- Analisi del terreno fisico-chimica di preimpianto, incluso il prelievo del campione di terreno.	n°	1	€ 184,68	€ 184,68	€ 184,68	€ 184,68
6- Acquisto, trasporto e distribuzione in campo di concimi e/o fertilizzanti organici e organo-minerali per concimazione di fondo (6 q.li/ha).	ha	1	€ 492,48	€ 492,48	€ 492,48	€ 492,48
7- Pali di testata in legno trattato del diam. 14/16 cm e lunghezza m 3.00.	n°	80	€ 7,95	€ 7,95	€ 636,00	€ 636,00
8- Pali intermedi in legno trattato da m 2,50 e diametro di 8/10 cm.	n°	800	€ 4,10	€ 4,10	€ 3.280,00	€ 2.870,00
9- Filo di ferro in zinco o altro materiale idoneo di qualsiasi sezione, compresi gli sfridi, i tiranti, le grappette ed ogni altro onere.	Kg/ha	840	€ 1,65	€ 1,65	€ 1.386,00	€ 1.386,00
10- Acquisto di barbatelle innestate, paraffinate, clonate e varietà certificate, compresa messa in opera.	n°	3300	€ 2,65	€ 2,65	€ 8.745,00	€ 8.745,00
	Totale costi per ettaro da prezzoario				€ 17.153,35	€ 17.774,24
11- Spese tecniche (*)	max 7% della somma delle voci precedenti (secondo la pendenza)				€ 1.200,73	€ 1.244,20
	Totale costi riconoscibili				€ 18.354,08	€ 19.018,44
	Contributo max/ha 70% dei costi				€ 12.847,85	13.312,90
Mancati redditi (M.R.) attribuiti calcolati per le prime 2 campagne (€ 1.500 per campagna) max 3.000,00 €/ha					€ 3.000,00	€ 3.000,00
		Totale da corrispondere			€ 15.847,35	€ 16.612,90

(*) vedi paragrafo 10 sulle spese tecniche eccedenti i 100.000,00 euro

Tabella 2 - Esempio di costo di 1 ettaro di reimpianto vigneto con diritto o reimpianto anticipato

SUPERFICIE INTERESSATA	FORMA DI ALLEVAMENTO		DENSITÀ D'IMPIANTO			
ha 1.00.00	filare tipo cordone speronato, guyot, ecc.		3300 barbatelle/ha - Sesto impianto: m 1,20X2,50			
AZIONI PREVISTE			CODICE AZIONE			
RICONVERSIONE VARIETALE			A2 A3 REIMPIANTO con diritto e/o anticipato			
RISTRUTTURAZIONE			B2 B3 REIMPIANTO con diritto e/o anticipato			
LAVORI	UM	Quantità	Costo Unitario P<15%	Costo unitario P>15%	TOTALE (iva esclusa) P<15%	TOTALE (iva esclusa) P>15%
1- Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100 su terreni compatti o collinari, compreso il primo ripasso, amminutamento e spianamento.	ha	1	€ 769,50	€ 1.224,79	€ 769,50	€ 1.224,79
2- Sistemazione superficiale del terreno preimpianto e per la regimazione delle acque meteoriche ivi compresi modesti movimenti di terra.	ha	1	€ 529,89	€ 529,89	€ 529,89	€ 529,89
3- Spietramento con asportazione del materiale	m³/ha	3	€ 12,31	€ 12,31	€ 36,93	€ 36,93
4- Analisi del terreno fisico-chimica di preimpianto, incluso il prelievo del campione di terreno.	n°	1	€ 184,68	€ 184,68	€ 184,68	€ 184,68
5- Acquisto, trasporto e distribuzione in campo di concimi e/o fertilizzanti organici e organo-minerali per concimazione di fondo (6 q.li/ha).	ha	1	€ 492,48	€ 492,48	€ 492,48	€ 492,48
6- Pali di testata in legno trattato del diam. 14/16 cm e lunghezza m 3.00.	n°	80	€ 7,95	€ 7,95	€ 636,00	€ 636,00
7- Pali intermedi in legno trattato da m 2,50 e diametro di 8/10 cm.	n°	800	€ 4,10	€ 4,10	€ 3.280,00	€ 3280,00
8- Filo di ferro in zinco o altro materiale idoneo di qualsiasi sezione, compresi gli sfridi, i tiranti, le grappette ed ogni altro onere.	Kg/ha	840	€ 1,65	€ 1,65	€ 1.386,00	€ 1.386,00
9- Acquisto di barbatelle innestate, paraffinate, clonate e varietà certificate, compresa messa in opera.	n°	3300	€ 2,65	€ 2,65	€ 8.745,00	€ 8.745,00
	Totale costi per ettaro da prezzoario				€ 16.060,00	€ 16.515,80
10- Spese tecniche *	max 7% della somma delle voci precedenti (secondo la pendenza)				€ 1.124,20	€ 1.156,10
		Totale costi riconoscibili			€ 17.184,20	€ 17.671,90
		Contributo max/ha 70% dei costi			€ 12.028,94	€ 12.370,33
		Totale da corrispondere			€ 12.028,94	€ 12.370,33

* vedi paragrafo 10 sulle spese tecniche eccedenti i 100.000,00 euro.

Tabella 3 - Esempio di costo per il sovrainnesto di n. 3300 ceppi di vite

SUPERFICIE INTERESSAT A	FORMA DI ALLEVAMENTO	DENSITÀ D'IMPIANTO			
ha 1.00.00	filare tipo cordone speronato, guyot, ecc.	3300 barbatelle/ha - Sesto impianto: m 1,20X2,50			
AZIONI PREVISTE		CODICE AZIONE			
RICONVERSIONE VARIETALE		A4 SOVRAINNESTO			
LAVORI	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €	
1- Acquisto di marze certificate	n°	3300	€ 0,39	€ 1.287,00	
2- Innesto di piante di viti di età non superiore ai 10 anni con marze fornite da vivai autorizzati che ne attestino la sanità e la rispondenza varietale.	n°	3300	€ 1,06	€ 3.498,00	
	Totale costi per ettaro da prezzario			€ 4.785,00	
3 - Spese tecniche*	max 7% della somma delle voci precedenti			€ 334,95	
Totale costi riconoscibili				€ 5.119,95	
Contributo max/ha 70% dei costi				€ 3.583.96	
Mancati redditi (M.R.) attribuiti per una sola campagna				€ 1.500,00	
Totale da corrispondere				€ 4.600,68	

* vedi paragrafo 10 sulle spese tecniche eccedenti i 100.000,00 euro.

È possibile cumulare l'azione A4 (sovrainnesto) con l'azione C (razionalizzazione impianto) limitatamente alle tipologie di lavori relativi alla sostituzione dei pali e del filo di ferro (voci di costo 2, 3 e 4) singolarmente o congiuntamente, riportati nella tabella seguente. In tal caso nella relazione tecnica si dovrà specificare la tipologia o le tipologie di lavoro da cumulare all'azione A4 (sostituzione pali o sostituzione filo di ferro, oppure entrambi).

Tabella 4 - Esempio di costo per lavori di adeguamento del vigneto (modifica della forma di allevamento, infittimento, sostituzione pali in legno, filo di ferro, ecc.)

SUPERFICIE INTERESSAT A	FORMA DI ALLEVAMENTO	DENSITÀ D'IMPIANTO		
ha 1.00.00	filare tipo cordone speronato, guyot, ecc.	3300 barbatelle/ha - Sesto impianto: m 1,20X2,50		
AZIONI PREVISTE		CODICE AZIONE		
		C - Adeguamento vigneto		
LAVORI	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1- Modifica della forma di allevamento con manodopera specializzate e/o in economia, mediante potatura di n. 1500 piante di vite.	n°	1500	€ 4,00	€ 6.000,00
2- Pali di testata in legno trattato del diam. 14/16 cm e lunghezza m 3.00.	n°	40	€ 7,95	€ 318,00
3- Pali intermedi in legno trattato da m 2,50 e diametro di 8/10 cm.	n°	300	€ 4,10	€ 1.230,00
4- Filo di ferro in zinco alluminio di qualsiasi sezione, compresi gli sfridi, i tiranti, le grappette ed ogni altro onere.	Kg	300	€ 1,65	€ 495,00
5- Acquisto di barbatelle innestate, paraffinate, clonate e varietà certificate, compresa messa in opera	n° max	1000	€ 2,65	€ 2.650,00
	Totale costi per ettaro da prezzario			€ 10.693,00
6 - Spese tecniche*	max 7% della somma delle voci precedenti			€ 748,51
	Totale costi riconoscibili			€ 11.441,51
	Contributo max/ha 70% dei costi			€ 8.009,05
	Totale da corrispondere			€ 8.009,05

* vedi paragrafo 10 sulle spese tecniche eccedenti i 100.000,00 euro.

Per l'Azione C, le domande sono da ritenersi ammissibili se prevedono almeno 3 delle 5 tipologie di lavori previste. Nella relazione tecnica dovranno essere specificate le tipologie di lavori che si intendono realizzare nell'ambito della misura C (potatura, sostituzione di pali e filo di ferro, ecc.).

È possibile, inoltre, cumulare l'azione A4 (sovrainnesto) con l'azione C limitatamente alle tipologie di lavori relativi alla sostituzione dei pali e del filo di ferro (voci di costo 2, 3 e 4).

In tal caso nella relazione tecnica si dovrà specificare la tipologia o le tipologie di lavoro da cumulare all'azione A4 (sostituzione pali o sostituzione filo di ferro, oppure entrambi).

Alla Ditta _____

Pec.....

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1308/2013 - MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI. CAMPAGNA VITIVINICOLA _____. COMUNICAZIONE APPROVAZIONE DOMANDA (finanziabilità)

Si fa riferimento alla domanda n. _____ presentata da codesta Ditta per il tramite di questo Ufficio/CAA/_____ e sottoscritta in data _____, intesa ad ottenere i benefici previsti dal regime di aiuto indicato in oggetto.

Al riguardo si rende noto che con Decreto Dirigenziale Regionale n. _____ del _____ è stata approvata la graduatoria di merito delle istanze finanziabili per la campagna _____ e, pertanto, si comunica che la domanda presentata da codesta Ditta, collocatasi in posizione utile al n. _____ della citata graduatoria, è ammissibile al pagamento per euro _____ e per una superficie di mq _____

Per consentire a questo Ufficio di dare corretta attuazione al procedimento amministrativo finalizzato all'erogazione, da parte dell'Organismo Pagatore AGEA, del citato sostegno comunitario anticipato, la S.V. è tenuta a presentare a questo Ufficio, entro il _____, la documentazione di seguito indicata:

- i. dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e redatta utilizzando lo schema di cui al Modello 1, allegato alla presente, sottoscritta dal beneficiario, ovvero dal rappresentante legale in caso di Società, nella quale si attesta che almeno una delle seguenti operazioni è stata avviata:
- inizio estirpazione vigneto;
 - notifica di avvenuta estirpazione;
 - avvio dei sovrainnesti;
 - avvio della modifica della forma di allevamento;
 - prenotazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard (allegare richiesta di prenotazione);
 - prenotazione del materiale per le strutture di sostegno (allegare prenotazione).
- ii. Garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'OP AGEA di importo assicurato pari al 110% del sostegno comunitario concesso, finalizzata alla erogazione dell'anticipazione del sostegno comunitario.

La suddetta garanzia deve essere redatta in conformità alle procedure dell'OP AGEA per la gestione e l'acquisizione informatizzata delle garanzie dei settori dello Sviluppo rurale e della RRV tramite portale SIAN.

Qualora la documentazione di cui sopra non sarà prodotta dalla S.V. entro il suddetto termine del _____, non si darà seguito alle successive procedure finalizzate all'erogazione del sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione e si darà avvio al procedimento di revoca della domanda.

Al termine dei lavori, che devono essere realizzati secondo il cronoprogramma presentato, e comunque entro il _____, codesta Ditta dovrà trasmettere a questo Ufficio, la comunicazione di "Termine lavori e richiesta di accertamento finale" redatta utilizzando lo schema di cui al Modello 2, allegato alla presente, entro 10 giorni lavorativi dalla data di termine lavori e comunque non oltre la domanda di pagamento di saldo del 31 agosto____, con l'avvertenza che la mancata comunicazione "Termine lavori e richiesta di accertamento finale" da parte della S.V. comporta l'avvio del procedimento di restituzione del contributo anticipato e l'incameramento della garanzia fideiussoria.

Detta comunicazione deve essere corredata dal computo metrico consuntivo e dalla relazione a firma di tecnico abilitato con l'indicazione dei lavori effettuati e con la descrizione di quelli svolti in economia nonché di una planimetria dettagliata sulle opere realizzate, indicando, per particella, le opere svolte, l'andamento dei filari, il sesto di impianto, ecc.

In ordine alla eleggibilità delle spese si precisa che sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Non sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese effettuate successivamente alla scadenza del termine di realizzazione degli interventi approvati e finanziati.

Si comunica, infine, che l'autorizzazione in possesso di codesta Ditta da utilizzare per la misura RRV di che trattasi, è valida fino al _____

Il Dirigente

Allegati:

1. *Schema di dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante "l'inizio dei lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti" (Modello 1);*
2. *Schema della richiesta di accertamento finale dei lavori eseguiti (Modello 2);*
3. *Planimetria di dettaglio delle opere realizzate*

Alla Ditta _____

Pec.....

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1308/2013 - MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI. CAMPAGNA VITIVINICOLA _____. COMUNICAZIONE APPROVAZIONE DOMANDA.

Si fa riferimento alla domanda n. _____ presentata da codesta Ditta per il tramite di questo Ufficio/CAA _____ e sottoscritta in data _____, intesa ad ottenere i benefici previsti dal regime di aiuto indicato in oggetto per la campagna vitivinicola _____.

Al riguardo si rende noto che con Decreto Dirigenziale Regionale n. _____ del _____ è stata approvata la graduatoria di merito delle istanze finanziabili per la campagna _____ e, pertanto, si comunica che la domanda presentata da codesta Ditta, collocatasi in posizione utile al n. _____ della citata graduatoria, è ammissibile al pagamento per euro _____ e per una superficie di mq _____.

Si comunica che l'attuazione del progetto approvato e finanziato deve avvenire in conformità alle disposizioni previste dalla vigente normativa comunitaria nazionale e regionale di settore. In particolare la S.V., in riferimento alle dichiarazioni ed agli impegni assunti all'atto della sottoscrizione della domanda di sostegno comunitario.

Al termine dei lavori codesta Ditta dovrà trasmettere a questo Ufficio, la comunicazione di "Termine lavori e richiesta di accertamento finale" redatta utilizzando lo schema di cui al Modello 2, allegato alla presente, entro 10 giorni lavorativi dalla data di termine lavori e comunque non oltre il 20 giugno 2018, termine di scadenza della domanda di pagamento, con l'avvertenza che la mancata comunicazione da parte della S.V. entro il termine indicato comporta la non erogazione dell'aiuto comunitario e l'avvio del procedimento di decadenza.

Detta comunicazione deve essere corredata dalla relazione tecnica a firma di tecnico abilitato con l'indicazione dei lavori effettuati e con la descrizione di quelli svolti in economia.

In ordine alla eleggibilità delle spese si precisa che sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Non sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese effettuate successivamente alla scadenza del termine di realizzazione degli interventi approvati e finanziati.

Il Dirigente

Alla UOD Servizio territoriale
provinciale
di _____

OGGETTO: regolamento (UE) n. 1308/2013 - Misura di sostegno comunitario alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, Campagna _____.
DOMANDA AGEA n. _____. **Comunicazione inizio lavori e trasmissione polizza fidejussoria per l'anticipazione del contributo.**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - articolo 47)

Il sottoscritto _____, C.F. _____ nato a _____ (Prov. _____) il _____, residente a _____ (Prov. _____), via _____, n. _____ C.A.P. _____, e-mail _____ in qualità di _____ dell'azienda denominata _____ C.U.A.A. _____, con sede in _____ (Prov. _____), via _____, n. _____ C.A.P. _____, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

D I C H I A R A

che l'azienda denominata _____, C.U.A.A. _____, intestataria della domanda AGEA n. _____ per l'anticipazione del sostegno comunitario alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna viticola _____, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1308/13 e n. 555/2008, in riferimento alla nota di codesto Ufficio prot.n. _____, del _____, ha avviato le seguenti operazioni per la realizzazione degli interventi dichiarati nella citata domanda di aiuto:

- ☐ inizio estirpazione vigneto obsoleto;
- ☐ preparazione del terreno;
- ☐ notifica di avvenuta estirpazione;
- ☐ avvio dei sovrainnesti;
- ☐ avvio della modifica della forma di allevamento;
- ☐ prenotazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;
- ☐ prenotazione del materiale per le strutture di sostegno.

Al riguardo si allega garanzia fidejussoria rilasciata dall'Ente garante.

Data _____

Firma _____

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in caso di validità.

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1308/2013- Misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
DOMANDA AGEA _____.

Comunicazione termini lavori e richiesta accertamento finale delle opere eseguite.

Il sottoscritto _____, C.F. _____ nato a _____ (Prov. _____) il _____, residente a _____ (Prov. _____), via _____, n. _____ C.A.P. _____, in conformità alle disposizioni previste dalla normativa citata in oggetto ed in adempimento delle indicazioni contenute nella comunicazione di codesto Settore protocollo n. _____ del _____, **comunica** che in data _____ sono terminati i lavori indicati nella domanda di aiuto in oggetto ed approvati da codesto Servizio.

Ai fini del pagamento della domanda di aiuto in oggetto, si chiede che venga predisposta da codesto Ufficio competente il collaudo in loco per l'accertamento finale delle opere eseguite.

OPPURE

Ai fini dello svincolo della garanzia fideiussoria prestata per il pagamento anticipato della domanda di aiuto in oggetto, si chiede che venga predisposta da codesto Ufficio competente il collaudo in loco per l'accertamento finale delle opere eseguite.

ALLEGATI:

- *documentazione vivaistica attestante l'acquisto di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;*
- *documentazione fiscale quietanzata giustificativa dell'acquisto di beni e servizi;*
- *computo metrico consuntivo dei lavori realizzati;*
- *relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato ai lavori con l'indicazione dei lavori effettuati e con la descrizione di quelli svolti in economia;*
- *dichiarazione di responsabilità del beneficiario in merito alle operazioni svolte in economia e alla descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati;*
- *planimetria delle opere realizzate;*
- *allegato 3 bis;*
- *comunicazione delle spese sostenute per richiesta collaudo (ai sensi D.M. n. 4615 del 5/8/2014) da compilare c/o il CAA.*

_____, lì _____

F I R M A

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in caso di validità.

Alla Ditta

OGGETTO: regolamento (UE) n. 1308/2013 - Misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti,
Campagna _____.
Comunicazione di non approvazione e non ammissibilità all'aiuto.

In riferimento al regime di aiuto indicato in oggetto, si comunica che la domanda di aiuto comunitario n. _____, presentata da Codesta Ditta per il tramite di questo Ufficio / CAA _____ e sottoscritta in data _____ non è ammissibile per le seguenti motivazioni:

Si comunica che il responsabile del procedimento è _____

Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso si comunica che l'Ufficio è aperto al pubblico nei giorni feriali di _____ dalle ore _____ alle ore _____.

Avverso la presente comunicazione, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notifica della presente comunicazione.

Il Dirigente